

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

463^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 6 GIUGNO 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione.....	3	<i>disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri):</i>
CORTE DEI CONTI		
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	3	VASSALLI (PSI)
		Pag. 4
DISEGNI DI LEGGE		SALVATO (PCI)
Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1850:		10
PRESIDENTE	3	ONGARO BASAGLIA (Sin. Ind.)
* MAFFIOLETTI (PCI)	3	17
VASSALLI (PSI)	4	* GALLO (DC)
		19
Seguito della discussione:		Approvazione da parte di Commissioni permanenti
«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (996), (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un		27
		Assegnazione
		27
		MOZIONI
		Annunzio
		28
		Ritiro
		30
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 GIUGNO 1986
		31

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Butini, Cerami, Cimino, Grassi Bertazzi, Grossi, Loi, Loprieno, Pagani Antonino, Pavan, Pollidoro, Rebecchini, Rumor, Santalco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, Giust, Mezzapesa, Spittella, Vecchietti, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'UEO; Mitterdorfer, a Parigi, per attività della Commissione territorio e poteri locali del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — PECCHIOLI, NAPOLEONI, CHIARANTE, BERLINGUER, CHIAROMONTE, TEDESCO TATÒ, MILANI Eliseo, OSSICINI, BENEDETTI, DE SABBATA, FELICETTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, POLLASTRELLI, RICCI, ROSSANDA, URBANI e VOLPONI. — «Indiziona di un referendum consultivo sulla produzione di energia elettrica da impianti nucleari» (1853).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», per gli esercizi 1983 e 1984 (Doc. XV, n. 110).

Detto documento sarà inviato alla 7ª Commissione permanente.

Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1850

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge: «Provvidenze a favore di Lampedusa», d'iniziativa del senatore Crocetta e di altri senatori.

Il senatore Maffioletti intende illustrare la richiesta di dichiarazione d'urgenza per tale disegno di legge. Ha facoltà di parlare.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo chiede che il Senato dichiari l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1850 che riguarda provvidenze a favore degli abitanti residenti nell'isola di Lampedusa.

Si tratta di una situazione particolare: quest'isola sta vivendo un dramma che colpisce il turismo e la pesca. È necessario venire incontro a determinate esigenze temporanee; l'isola di Lampedusa, come tutti sappiamo, è

esposta ad una grave situazione di pericolo, ad una situazione del tutto particolare. Occorre intervenire con urgenza e noi chiediamo che il Parlamento si faccia carico di questo problema esaminando il nostro disegno di legge insieme ad altri eventuali proposte che concorrano a risolvere una situazione eccezionale.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, intervengo per aderire alla proposta del collega Maffioletti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1850.

È approvata.

Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,50).

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (996) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artoli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 996.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vassalli. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli

collegi, ho chiesto di parlare per primo questa mattina — e ringrazio la gentile collega Salvato per avermi ceduto il suo posto — per due ragioni: per un impegno improrogabile che ho nelle prossime ore della mattinata, ma anche per il carattere in un certo senso anomalo del mio intervento, che probabilmente non piacerà a nessuno, e quindi per lasciare spazio alle critiche e ai rimbrotti non solo della collega relatrice del mio stesso Gruppo politico, che in ogni caso avrebbe avuto per ultima la parola, ma anche degli altri colleghi e colleghe che ancora debbono parlare in discussione generale. Mi scuso fin d'ora se non potrò assistere a tutti i loro interventi, che in ogni caso leggerò con estremo interesse e rispetto, così come li ho ascoltati nelle 37 sedute che la Commissione giustizia ha dedicato a questo tema, pur non avendovi io direttamente partecipato con il voto o con proposte.

Ringrazio tuttavia ancora il nostro Presidente, senatrice Tedesco Tatò, che mi usò la benevolenza, forse dovuta solo alla sua sensibilità e alla sua cortesia, sempre squisita, di riconoscere anche alla mia collaborazione e alla mia presenza il varo per l'Assemblea, in un testo non così controverso come sembrò ad un certo momento dovesse essere, di questo disegno di legge da tanti ritenuto così importante e così urgente.

PRESIDENTE. Non feci che darle atto, senatore Vassalli, della pura verità. Non ho aggiunto niente oltre la verità generalmente constatabile.

VASSALLI. Tanto più la ringrazio nuovamente, signor Presidente.

Tralascio ogni apprezzamento su questa importanza ed urgenza. La raccolta di 350.000 firme femminili sull'iniziale proposta di iniziativa popolare, la lunghezza e ormai vetustà del dibattito, l'impegno in esso di alcune forze politiche, i convincimenti della collega e compagna di partito Elena Marinucci Mariani — che ancora nelle parole aggiunte ieri sera in Aula alla sua perspicua relazione scritta sembrava credere di poter meglio arginare con la futura legge che non con quella vigente, che ha spesso pene più

severe, i ripugnanti fenomeni che ella ha menzionato — me lo vieterebbero. Per me si tratta di una delle tante riforme di cui abbisogna in misura più o meno estesa, più o meno profonda la parte speciale di un codice che tra pochi giorni compirà il suo 55° anno di vita.

Altri capitoli di esso meriterebbero, a mio avviso, urgenze ancora maggiori, se si pensa che la violenza sessuale è antica quanto l'umanità e ha mantenuto più o meno sempre le stesse caratteristiche, le stesse esigenze di repressione oltre che di prevenzione, mentre in altri settori, regolati dalla parte speciale del codice penale o da leggi penali speciali, profonde sono state le modificazioni sociali, economiche, politiche alle quali bisognerebbe adeguarsi.

Anche per questo non farò della filosofia intorno a questa legge: ne ha fatta correttamente la relazione, sia quella introduttiva ai nostri lavori sia quella odierna; ne fece la Camera nelle sue infuocate discussioni; ne è stata fatta, sia pure sobriamente, nelle sedute della Commissione giustizia del Senato; ne è stata fatta con alate parole ieri sera dal senatore Argan; ne sarà fatta forse ancora questa mattina.

Sono null'altro che un penalista: se è vero che come ogni altro penalista potrei parlare di questi temi per 37 sedute e più, sento in pari tempo il dovere di attenermi al tema giuridico il più strettamente possibile, nel modo più stringato, anche perchè non ho mai pensato che sarei capace di far modificare il corso quasi fatale delle cose, soprattutto dopo che la maggioranza della Camera dei deputati, pur criticata e largamente sopravanzata da questo ramo del Parlamento, ha impresso al provvedimento alcuni basilari contenuti innovatori dai quali sarebbe impossibile distaccarsi o dai quali forse ci si staccherà, anche se solo parzialmente, dopo amare esperienze nel futuro.

Per evitare che non si capisca dove voglio arrivare a parare, enuncerò preliminarmente in modo sintetico la mia posizione personale sul disegno di legge in esame; essa è triplice o meglio quadruplici: si articola su quattro punti.

Sono pienamente favorevole all'inclusione

di questi delitti tra i delitti contro la persona e anche a quelle minori trasformazioni nominalistiche che sono rappresentate dalla eliminazione — un po' farisaica, a dire il vero — della violenza sessuale presunta e del ratto nelle sue due forme, sostituito da un sequestro di persona qualificato.

Sono favorevole pure alle norme processuali introdotte dalla Camera dei deputati.

Sono decisamente contrario all'abbassamento del limite di età del soggetto passivo, nei delitti di cui all'articolo 3, da 14 a 12 anni: ho anzi presentato un mio emendamento, l'unico, al riguardo. Quindi, per questa parte, sono allineato alla maggioranza realizzatasi finora nell'altro ramo del Parlamento.

Sono remissivo su tutto il resto, nonostante le mie originarie posizioni contrarie al primo annunziarsi della legge, e remissivo sia rispetto alle innovazioni legislative, contenute nel testo della Camera dei deputati, sia rispetto alle ulteriori e più incisive innovazioni proposte dalla maggioranza della Commissione giustizia del Senato.

Ciò opportunamente e forse anche doverosamente premesso, vengo rapidamente ai singoli punti.

Seguendo la relazione della collega Marinucci, riconosco a fondamento della legge soltanto alcune delle posizioni da lei vigorosamente portate avanti: cioè un certo diffondersi del fenomeno, che probabilmente non è affatto dovuto alle cause che la relazione respinge, deplorando perfino che siano state affacciate, ma che certamente a qualche causa è dovuto, per cui, essendo la repressione prevista oggi abbastanza severa, si dovrebbe guardare maggiormente alla etiologia e alla prevenzione.

Posso tuttavia riconoscere quanto ella scrive a pagina 3 della relazione stampata: che la diffidenza nei confronti delle donne è stata sempre — ella dice, ma io direi spesso — elemento dominante, ciò che potrebbe portare ad un deplorabile eccesso di assoluzioni.

Bisogna però anche aggiungere che non si vede perchè in questa materia non dovrebbero esistere anche congiure e ricatti e anche comprensibili difese postume, quali esistono in tutti gli altri settori del diritto penale.

Comunque, la diffusione del delitto è incontestabile, la spregiudicatezza e l'odiosità dei delinquenti, in questi come in altri delitti, anche, la debolezza della vittima pure: questo basta a giustificare una più intensa ed accorta attenzione del legislatore.

Il secondo fenomeno grave e ripugnante è rappresentato dalla violenza di gruppo, della quale pure giustamente ci si preoccupa, anche se le previsioni repressive avrebbero potuto avere alternative parimenti idonee rispetto a quella proposta, contro la quale tuttavia non ho alcuna obiezione, e questo punto rientra nella parte della mia remissività.

Il terzo elemento è rappresentato dalle difficoltà che la donna vittima — parlo sempre della relazione della collega Marinucci — attraversa nel pubblico giudizio e, qualche volta, anche nell'istruttoria — fino a che ci sarà — accresciuta o agevolata dalla necessità di indagare a fondo per stabilire se si sia trattato di violenza carnale in senso stretto o di altri atti di libidine.

Quella giurisprudenza orripilante che si è venuta formando attraverso almeno un secolo, che qualche volta è sembrata soffermarsi con compiacimento su certe distinzioni, ebbene quella giurisprudenza sarei contento anch'io di vederla sparire, almeno in una certa misura. Tuttavia la ricostruzione del fatto, a prescindere dall'indifferenza del titolo di reato da apporvi, sarà sempre in certa misura essenziale nel processo penale.

Veniamo dunque alle innovazioni. In primo luogo il trasferimento di questi delitti dal titolo IX al titolo XII (pagina 7 della relazione): dai delitti contro la moralità pubblica, ai delitti contro la persona. E chi potrebbe essere contrario?

Il senatore Filetti ha ricordato ieri sera Antolisei, e ha fatto bene: è il nostro classico, adottato nella prevalenza delle nostre università. Mi meraviglio che ad un certo momento alla Camera perfino questo punto abbia potuto formare oggetto di controversia e sollevare un certo parapiglia. Mi auguro che questa innovazione, giustissima e alla quale plaudo entusiasticamente, serva a qualche cosa, anche se non vedo bene a che cosa. Il rilievo morale è fuori discussione, quello

giuridico lo vedo meno, perchè le classificazioni — come è noto — non hanno valore interpretativo.

Nè io vedo, almeno per ora, nella interpretazione di quale articolo di legge la eventuale interpretazione desunta dalla classificazione dovrebbe servire. Certo non è molto servita al Senato in altre scelte contenute nella stessa legge, se si è voluto l'ingresso di movimenti o associazioni nel giudizio penale. Vero è che attraverso l'offesa alla persona singola si offende la società tutta intera e ci ha fatto piacere sentir ripetere questo pacifico canone penalistico da un insigne storico dell'arte ieri sera, ma ciò avviene in tutti i reati e non solo in questi; che comunque sono anzitutto e soprattutto reati contro la persona dell'offeso e di quanti, nell'ambito familiare o nei vincoli amorosi, le stanno vicini.

E poichè siamo in materia di *nomina iuris* aggiungerò che sono anche favorevole all'eliminazione del ratto e alla sua sostituzione con il sequestro di persona. In fondo, come nota la relazione, si tratta di abbandonare una concezione che quasi dà una tinta di nobiltà o di atavica spiegazione al fatto...

GALLO. Graziosa!

VASSALLI... e di chiamare sequestro ciò che è sequestro.

Anche qui però non so a che cosa la pure opportuna trasformazione servirà dal punto di vista giuridico. Oggi la punizione di ogni ratto, sia quello a fine di matrimonio che quello a fine di libidine, è più grave di quella del sequestro di persona, almeno nel minimo, che è poi ciò che conta nella pratica giudiziaria: sei mesi nel sequestro di persona, tre anni nel ratto. Quindi non diamo al codice Rocco colpe che esso assolutamente non ha. Molto opportunamente, è doveroso ricordarlo, il sequestro di persona proposto nell'articolo 6 della Camera, nell'articolo 7 del Senato, vedrà salire il minimo da sei mesi a due anni; mai per altro a tre come nel codice Rocco.

Comunque, ciò servirà a qualcosa? Secondo me assolutamente a nulla, perchè con la legge del 1974 che ha introdotto la continuazione tra reati eterogenei, anche se il seque-

stro concorre quasi sempre con la violenza reale, la pena potrà essere aumentata anche di un solo giorno o di pochi giorni o settimane e il colpevole, se gli saranno concesse le attenuanti generiche, potrà usufruire ugualmente di quella sospensione condizionale della pena che tanto sembra preoccupare la valorosa relatrice ed altri sostenitori del progetto.

Forse ritornando ai tre anni di minimo — anche questi sono nel codice Rocco e non nel testo della Commissione giustizia del Senato — il concorso dei due reati riuscirebbe ad evitare questa sospensione condizionale; mentre — sia ben chiaro — senza concorso di altro reato, in continuazione o meno, essa potrà sempre essere concessa in forza delle attenuanti generiche applicate nel massimo (tre meno un terzo uguale due, cioè concedibilità della sospensione condizionale almeno la prima volta).

E veniamo alle innovazioni non di nome ma di sostanza. Ricordo a me stesso quali furono almeno quelle essenziali proposte dalla Camera: anzitutto la procedibilità di ufficio, salvo il caso del rapporto di coniugio o di convivenza tra vittima e autore del reato. È falso che questo denoti una minore gravità del reato agli occhi del legislatore. Per quarantacinque anni abbiamo insegnato che le categorie di reati punibili a querela sono due e ben distinte: quella dei reati meno gravi, categoria che oggi con la legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 si è allargata sensibilmente, e quella dei reati, pur gravissimi, in cui la legge ritiene di dover dare, anche se a malincuore data appunto la gravità del reato, la prevalenza ad altri interessi morali dell'offeso, il quale può preferire di evitare i danni della pubblicità inerente al processo. Però anche qui attenzione: fino a un certo punto! A riprova di questo punto di vista che inerisce alla gravità del reato riconosciuta dal legislatore anche per delitti punibili a querela, la querela per questi delitti è irrevocabile nel codice vigente e la sua mancata proposizione nulla conta se vi è connessione, come vi è molte volte, con delitti procedibili di ufficio. È inutile che stia a rileggere l'articolo 542 del codice vigente.

Oggi la Camera ha voluto fare un salto in

avanti, di cui si vedranno tra poco alcune conseguenze negative. E sia! È una di quelle parti del disegno su cui ho detto di essere remissivo per necessità. Il Senato dovrebbe fare un altro passo che la Camera ha respinto: estendere la procedibilità di ufficio anche ai delitti del coniuge e senza limiti nè di reiterazione nè di altro genere. Anche qui sono remissivo, date le orribili condizioni che vengono descritte per taluni mogli o conviventi. Tuttavia rilevo che il Parlamento farebbe proprio il passo contrario a quello che si ritenne costretto a fare ventitrè anni addietro — e fu generalmente un grande passo, circondato da generale plauso — quando con legge 26 gennaio 1963, n. 24, stabilì la procedibilità a querela per le lesioni personali volontarie tra congiunti purché la malattia avesse durata non superiore a venti giorni. Fu una norma fatta allora proprio per favorire la ricomposizione coniugale; prima di allora si assisteva — come ricorderete — a scene di disperazione di mogli che vedevano andare in carcere il marito arciperdonato o necessario al mantenimento dei figli per percosse molto tempo prima subite e procedibili implacabilmente d'ufficio.

Oggi si pensa che debba prevalere l'interesse opposto: la punizione ad ogni costo della violenza sessuale. E sia!

La seconda radicale innovazione che ci viene dalla Camera è quella che concerne l'abolizione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine. Già abbiamo accennato alle sue ragioni, ma non ci sembrano del tutto valide. Forse bastava agire sul processo e sul suo svolgimento, come pure è stato fatto. Anche qui uno spunto giusto è stato allargato a dismisura. Ne valuteremo le conseguenze in prosieguo. Qualcuna già si affaccia proprio a proposito della cosiddetta agibilità sessuale — che brutta locuzione! — dei minori. Certo ci auguriamo che vi possa essere una profonda revisione della giurisprudenza che considera atto di libidine violenta il bacio lascivo o il semplice toccamento, fatti che d'ora in poi dovrebbero essere puniti come lo stupro.

Un gruppo della Commissione volle introdurre, in considerazione di questi pericoli e

come una specie di valvola di salvezza, la contravvenzione di molestie sessuali (nuovo articolo 660-bis).

Mi auguro che l'innovazione sia mantenuta. Ma una legge che, in partenza, ha bisogno di crearsi dei salvagente non è un'ottima legge.

La terza innovazione della Camera sulla legislazione vigente, vi ho pure già accennato, riguarda la violenza sessuale di gruppo. La Commissione senatoriale ha proposto qualche modifica che mi sembra buona; per il resto sono remissivo, non trattandosi di vera sostanza, ma remissivo con una propensione di simpatia. In fondo, è un marchio speciale che si imprime a questo fatto particolarmente odioso e ognora più diffuso e dunque pericoloso. Mi sia consentito un elogio particolare a quei valorosissimi colleghi del Senato, della Commissione giustizia, che hanno messo tecnicamente a punto, con molto studio, la definizione legale di questa nuova figura criminosa.

Altre innovazioni della Camera riguardano poi il rimaneggiamento delle varie ipotesi delittuose sia nella sistematica che nei contenuti e nelle pene, nonché nei nomi. Mi sfugge perchè la corruzione di minorenne non debba più chiamarsi col suo nome tradizionale, che esisteva anche sotto codice Zanardelli. Ancora non condivido l'abbassamento dell'età del soggetto passivo di questo reato dai 16 ai 14 anni. Ricordo in proposito che anche nel codice Zanardelli, all'articolo 335, il limite era quello dei 16 anni. Qui non si tratta di favorire l'agibilità sessuale tra minori e perciò non capisco questa clemenza per atti turpi in un disegno di legge che si propone di colpire più duramente l'immoralità e la violenza. Potrei essere remissivo su questo, ma credo che finirò per votare l'emendamento ripristinatorio del limite dei 16 anni, se tale emendamento sarà presentato da altri parlamentari.

Ci sono poi le innovazioni relative al processo. Il rito direttissimo è ben possibile anche oggi data la flagranza e la quasi flagranza e l'ho visto qualche volta praticare; ma adesso con la nuova legge diventerà obbligatorio. Al riguardo non ho nulla da dire. È poi previsto il dibattimento a porte

aperte, salvo la contraria volontà della persona offesa, e il divieto di porre certe domande nonchè di condurre in un certo modo l'interrogatorio. La Commissione giustizia del Senato ha proposto alcune modifiche formali ad esse — come già ho accennato all'inizio — sono favorevole. Forse sarebbero bastate riforme di questo tipo, senza rivoluzionare la distinzione tra stupro ed altri atti di libidine, soprattutto dopo che la Cassazione ha dato della violenza carnale un'interpretazione che, come è noto, è di una certa ampiezza, includendo in essa quelli che altri sarebbe indotto a considerare meri atti, sia pur gravi, di libidine.

Veniamo ora, ricordate le proposte della Camera, alle proposte della Commissione senatoriale. La scissione della antica violenza sessuale presunta in due articoli si può anche approvare e, come ho già detto, altrettanto si può approvare l'abolizione dell'aggettivo «presunto». La considerazione per gli handicappati ha dominato le discussioni relative all'articolo 4 del testo della Camera ed ha portato alla formulazione del nuovo articolo 609-*quater* per cui si richiede, accanto alla incapacità di intendere e di volere della vittima, l'abuso della persona. Si tratta di una locuzione nuova e di non facile interpretazione; passi tuttavia, specie oggi che deve passare la generale procedibilità di ufficio con tutti i pericoli di abusi e di eccessi che ad essa si riconnettono specie in questa delicata materia.

Dove invece, come ho spiegato, non sono disposto alla remissività è sull'età del minore nei casi di rapporti senza violenza o minaccia. Riconosco che in questa materia delicata il Parlamento, come in altri punti dello stesso disegno di legge, si è trovato prigioniero di se stesso, cioè di quanto aveva preliminarmente deciso di fare. Si era abolita la procedibilità a querela ed era stata abolita la distinzione tra violenza carnale ed altri atti di libidine, due barriere contro l'intervento indiscriminato contro ogni attività sessuale priva di violenza reale ad iniziativa di terzi, a cominciare dagli interventi della polizia giudiziaria. Il Parlamento si trovava però di fronte al fenomeno diffuso dell'amore tra minori, di un amore spesso anche bello ed

innocuo, fatto oggi con abbracci e stringimenti lascivi ad ogni angolo di strada, e sentiva che era eccessivo punirlo in ogni caso solo che la ragazza avesse 13 anni o 13 anni e mezzo, al di fuori di ogni iniziativa dei genitori di questa, contro un costume oramai accettato. Allora — parlo della Camera — si erano elaborate per qualche tempo delle valvole di sicurezza come quella per cui una differenza di età di meno di quattro anni o fino a quattro anni tra i due *partners* escludeva la punibilità della ex violenza presunta. La proposta aveva una certa plausibilità anche se avrebbe meritato una migliore messa a punto e pur tenuto conto di tutti i limiti inerenti a questi scatti di un giorno di età di differenza fra ciò che è reato e ciò che non è reato. Ma è tra le tante proposte che non passarono.

Al Senato il tema si ripropose e dopo molte discussioni, tenuto anche conto della diffusa maturazione sessuale di alcune tredicenni, fu deciso di abbassare il limite dai quattordici anni ai dodici anni come del resto era nel codice Zanardelli; un codice peraltro, onorevoli colleghi, per cui la immaturità totale del soggetto attivo del reato (ne parlo perchè qualcuno ha fatto riferimento all'età del soggetto attivo sia pure a proposito del soggetto passivo) si aveva solo sotto i nove anni (articolo 53) e quella parziale, o immaturità da esaminare caso per caso, solo sotto i quattordici anni. Aggiungo che per i fatti commessi dall'ascendente o dal tutore, l'età del soggetto passivo secondo il codice Zanardelli doveva essere di quindici anni (articolo 331, n. 2). Sempre in Commissione, al Senato, si vide poi che si eccedeva anche a favore dell'autore adulto ed allora si introdusse la distinzione che oggi si evince dall'articolo 3 proposto all'Assemblea: impunità totale se l'autore ha meno di diciotto anni, punibilità dell'adulto che commetta l'atto sessuale su un minore dai dodici ai quattordici anni solo se con abuso della sua immaturità. Ma questa dell'abuso, anche se si tratta di formula già usata per l'infermo di mente nell'articolo 4, è uno schermo evanescente. L'abuso dell'immaturità a quell'età c'è sempre o quasi sempre. Ecco perchè nel mio emendamento propongo di ritornare ai

quattordici anni, poi, se ci saranno altri emendamenti, vedremo di trovare delle composizioni più o meno plausibili.

Altra formula poteva essere quella di mantenere la punibilità a querela del genitore, sarebbe stato un argine, ma con questi «chiari di luna» possiamo permetterci di parlare ancora di querela? Comunque il punto è oggetto anche di altri emendamenti e ce ne occuperemo a suo tempo. Qui volevo solo rilevare che il Parlamento si è imprigionato nel duplice ceppo della generalizzata perseguibilità d'ufficio e della abolizione di ogni distinzione tra atti di libidine e trova già oggi difficoltà ad uscirne. Vedremo l'interprete alla prova. Quanto alla garanzia che deriverebbe dal comportamento prudente del giudice, invocata dal senatore Vitalone, che si ricollega anche ad un articolo pubblicato su un giornale qualche tempo fa da un altro valoroso magistrato del pubblico ministero di Roma, io esprimo tutte le mie riserve, specialmente tenuto conto dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e dell'obbligatorietà dell'intervento della polizia giudiziaria. Così pure devo esprimere delle riserve sulla valvola rappresentata, sempre secondo il parere del senatore Vitalone, dall'immaturità dell'infradiciottenne che potrebbe venire accusato del fatto o della concedibilità allo stesso del perdono giudiziale. Quando si fanno le leggi incriminatrici non si può guardare a queste cose: bisogna sapere se il fatto merita o no punizione in via generale ed astratta. Per me la merita, quando il minore abbia meno di quattordici anni. Con il costume e con il realismo andiamoci piano, onorevoli colleghi, altrimenti potremmo discriminare anche altre forme di corruzione solo perchè sono diffuse.

Passando alle altre parti della legge vedo che mi resta ben poco o quasi nulla da dire. C'è stato il dibattuto problema della costituzione in processo delle associazioni e movimenti, eliminata dalla Camera sia pure con una lieve maggioranza e rivissuta in Senato per l'opera infaticabile e convinta di alcuni suoi componenti, prima fra tutti la senatrice Marinucci. Io sono sempre stato contrario a queste forme accessorie e spurie di accusa, dovendosi aver fiducia nel pubblico ministe-

ro quanto all'esercizio dell'azione penale e alla tutela della legge, mentre apprezzo e comprendo tutti gli interventi di sostegno al di fuori e a fianco del processo: dotare la vittima di un bravo avvocato di parte civile, consigliarla, fornirle appoggio e coraggio, ma non in forme plagiatorie. Ma riconosco che vi è una grande confusione nella giurisprudenza, a proposito degli enti ammessi a costituirsi parte civile, e una crescente tendenza alla larghezza in questo campo. Temo allora esperimenti-pilota fuori dalla legge e disparità di trattamento: ecco perchè mi rassegnò. Lo faccio anche in considerazione dei limiti apportati all'innovazione: una sola associazione, purchè esistente da due anni, purchè vi sia il consenso della persona offesa o di chi la rappresenti, revocabilità di questo consenso in ogni momento. Riconosco anche qui la mano sapiente di alcuni colleghi e la loro dedizione allo studio dei testi legislativi: il senatore Gallo mi comprende.

A proposito di questo, vorrei concludere pensando ai disegni di legge della Commissione giustizia in quest'ultima settimana già passati al vaglio della Aula: si tratta in tutti i casi, pur dando atto al Ministero della fattiva collaborazione, di disegni di legge di iniziativa parlamentare. Allora vorrei dire che il Parlamento lavora ancora e sa lavorare: non ha bisogno di certe frustate. Non parlo, per carità, degli altissimi moniti sull'urgenza dei problemi della giustizia, che tutti apprezziamo, condividiamo e a cui cerchiamo di uniformarci; ma di quei giornalisti, qualche volta illustri e valorosi professori universitari, che scrivono: «Il Parlamento ora finalmente risponda a Cossiga e si metta al lavoro! Faccia le riforme». Questo è il titolo di un articolo di un quotidiano del Nord dell'altro ieri mattina: titolo stantio e argomento stantio, onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Noi già stiamo lavorando da un pezzo ed anche questa legge, pur con i suoi difetti, lo dimostra. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, l'andamento della discussione mi induce a riprendere, in maniera serena anche se con una certa fatica, le motivazioni generali, vorrei dire le ragioni ideali, per cui oggi in quest'Aula discutiamo, per la prima volta in Senato, le nuove norme penali contro la violenza sessuale. Parlo di serenità, ma anche di una certa fatica perchè, onorevoli colleghi, in ben nove anni le parole intorno a questo problema si sono in larga parte consumate. Eppure forse è bene riprendere alcune di queste tematiche e riscoprire, così come ci invitava ieri il collega Argan, e ragionare sulla cultura che sottende questo dibattito e che mi auguro vi sia, così come già vi è stata, all'interno di tutto il dibattito nell'Aula del Senato e soprattutto nell'approvazione del testo approntato dalla Commissione. Vorrei soltanto ricordare a me stessa ed agli altri colleghi che non soltanto sono passati nove anni, ma che questi nove anni sono stati, anche se tormentati, secondo me molto fecondi. Infatti su una materia così delicata e importante si è misurato l'insieme delle forze politiche (la nostra prima proposta fu presentata nel 1977), ma soprattutto quello che nel paese abbiamo chiamato, forse con un termine improprio, il movimento delle donne e questo costituisce un grande segno di novità. Alla Camera prima, ma anche poi qui al Senato, abbiamo potuto discutere e avvalerci non soltanto di proposte legislative, presentate da varie forze politiche, che durante i loro *iter* hanno prodotto cambiamenti e modificazioni anche all'interno delle forze politiche — e penso innanzitutto al mio Gruppo — ma almeno larga parte delle forze politiche si è potuta misurare con una proposta di legge di iniziativa popolare che, come ricordava poco fa il presidente Vassalli, ha raccolto a suo tempo nel paese ben 350.000 firme. Su questa proposta di legge di iniziativa popolare, ma soprattutto sul dibattito che essa ha suscitato, sull'asse culturale che era dentro quella proposta di legge di iniziativa popolare sulla quale ci siamo confrontati vorrei un attimo ritornare. Vorrei ritornarci per dire che non soltanto ci sono dentro segni di grande novità, ma c'è

innanzitutto un dato qualitativo, di cui non possiamo non tener conto, che è stata la volontà di quello che viene definito, con termine schematico, il movimento delle donne — sarebbe più corretto dire delle donne di questo paese, della stragrande maggioranza delle donne italiane — di chiedere al Parlamento e alle istituzioni di voler scrivere nei codici una cultura nuova, di misurarsi quindi con uno strumento di legge, di scegliere la strada dell'iniziativa popolare e, facendo questo, di aprire anche nel paese un larghissimo dibattito. Penso che ce n'era bisogno e forse, ripeto, l'andamento della discussione mi dice che c'è ancora bisogno di riprendere il dibattito e di portarlo ad un punto più alto.

Il presidente Vassalli parlava prima con grande tatto della sua convinzione personale che altre parti del codice penale hanno uguale urgenza di essere riviste. Concordo su questo: anch'io sono convinta che altre parti del codice penale debbano essere urgentemente rivisitate; la nostra società così complessa richiede una tutela di beni e di valori certamente diversa da quella che fu pensata e scritta in questo codice che ancora oggi è in vigore. Ma voglio dire che, in realtà, se in Commissione giustizia per ben 18 mesi, con tanta tenacia — e, i colleghi mi permetteranno, non credo sia presunzione dire anche con tanta pazienza — abbiamo più volte sollecitato e costruito insieme un confronto, che non ritengo affatto compromissorio ma molto costruttivo, tra culture diverse, ragionando sull'urgenza e sull'importanza della materia. L'abbiamo fatto perchè riteniamo questa non una delle questioni tra le tante, ma una delle questioni che ha in sé un tratto fondamentale. Non si tratta cioè soltanto di ragionare in maniera nuova del rapporto tra sesso e cultura, tra sesso e diritto, tra sesso ed organizzazione della società, di riprendere i contenuti più alti delle lotte delle donne durante il corso di questi anni, soprattutto la loro domanda di liberazione: è anche qualcosa d'altro. È voler chiedere che la «vecchiezza giuridica» — voglio chiamarla così — dei nostri codici possa essere cancellata. Forse le donne ci hanno chiesto innanzitutto questo.

Vorrei ricordare in che cosa consiste questa «vecchiezza giuridica». In essa ci sono

profonde ingiustizie, c'è la ratifica di una disuguaglianza, lo diceva molto bene ieri il collega Argan, che è sociale, economica e culturale ma che è anche — voglio riprendere il termine usato dal senatore Argan — una «ingiustizia etica» su cui i codici hanno insistito, ratificando certo quello che è oggi il costume, come lo è stato per lunghi secoli, ma anche dicendo, attraverso norme di legge, che in realtà una società fondata sull'oppressione di un sesso sull'altro viene addirittura tutelata attraverso i codici. Ricordiamoci bene che abbiamo già dovuto attaccare, aggredire il codice su questo terreno quando abbiamo dovuto cancellare altre norme. La vecchiezza del codice consiste nel fatto di ritenere la donna, come diceva la collega Marinucci nella sua prima relazione alla Commissione giustizia — ma più volte su questo siamo ritornati tutti insieme — ancora come un oggetto, come una proprietà dell'uomo, sia esso marito, padre o compagno. Tutto questo non è più e soprattutto non lo è nella coscienza non credo soltanto delle donne.

Mi scuso con i colleghi se in questa prima parte del mio intervento e forse anche oltre molto spesso mi riferirò alle donne, perchè sento che grande parte hanno avuto le donne di questo paese, costringendoci a discutere e a ragionare della materia al nostro esame.

Ma certamente noi stiamo per varare una legge che non riguarda soltanto le donne: riguarda le donne, i minori, i soggetti di questa società. È una legge al cui centro — vorrei esprimermi così — c'è la capacità di un superamento anche di distanza tra istituzione e paese nel momento stesso in cui l'istituzione rivede il codice, lo rilegge e decide che centrale nel codice è l'individuo nella sua interezza, la persona umana, che tra le libertà fondamentali della persona umana c'è certamente anche la libertà sessuale, che guarda alla sessualità come a una componente fondamentale da vivere sicuramente in maniera diversa, da vivere soprattutto come scelta. Questo vale per tutti, per le donne e per gli uomini.

Diceva ieri il senatore Argan — e noi donne lo abbiamo detto più volte — che misurarci con questa legge comportava una du-

plice difficoltà: una difficoltà molto grande, che consiste nella volontà di tutti quanti noi, a partire anche da me stessa, di rimetterci in discussione, di rimettere in discussione valori, comportamenti, modelli, di saper ritrovare una strada per modificare insieme il costume, disegnare, appunto, nuovi beni, per fare avanzare un cambiamento generale. Questa è una difficoltà grande che secondo me rappresenta una strada che non abbiamo ancora completamente percorso e che dobbiamo percorrere.

Le differenze anche di cultura, le resistenze, le contraddizioni le abbiamo avvertite nel dibattito in Commissione e le stiamo avvertendo nel dibattito qui in Aula.

Un'altra difficoltà, forse non meno grande, sulla quale ancora non si è detto nulla, ma che vorrei enunciare così, come una difficoltà anche tecnica, è la seguente: quando si vogliono — così come lo vogliamo e lo abbiamo voluto tutti in Commissione — produrre innovazioni di tale portata e di tale qualità, riscontriamo la difficoltà anche di usare parole nuove e di scrivere di strumenti nuovi.

Il presidente Vassalli qualche attimo fa ha usato una espressione che a me piace poco, che però in certo senso rendeva questa difficoltà: il Parlamento imprigionato. Non credo che si tratti di Parlamento imprigionato: credo che si tratti d'altro, credo che si tratti di capire come quei punti di novità che insieme abbiamo voluto valgano per tutti quanti, per le donne, per gli uomini, per i minori.

Prima di entrare nel merito delle questioni, vorrei ricordare — mi scuso se sto andando troppo oltre, se sto inseguendo ragionamenti, facendo certamente tutto questo non da tecnica — quello che è stato un po' il cuore del dibattito di questi anni.

Le donne, e insieme a loro le forze politiche, culturali e sociali, hanno discusso partendo da un dato, un dato materiale, molto concreto, drammatico, che ancora ieri la collega Marinucci ci ricordava in quest'Aula: la quantità e la gravità del reato di violenza sessuale.

Le donne hanno discusso — e han fatto bene, a mio avviso — puntando fortemente l'accento anche sulla qualità di questo reato,

perchè c'è una dimensione qualitativa in questo reato così come si sta configurando in questi ultimi tempi.

Il presidente Vassalli ricordava la violenza di gruppo, ma non si tratta soltanto di questo. La qualità è anche in altro, è proprio in questa sorta di aggressione che diventa tanto più stringente, tanto più drammatica proprio nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una società cresciuta, ad una coscienza nuova rispetto al diritto alla sessualità.

È una qualità che si inserisce — certamente non è sfuggito mai a nessuno di noi nel dibattito lunghissimo avvenuto anche in questo ramo del Parlamento: ben 18 mesi in sede di Commissione giustizia — in un clima di violenza più generale che è della società dei nostri tempi, che è fondata su un disprezzo — voglio chiamarlo così — della vita umana, su una disuguaglianza che si vuole affermare, su una non adeguata attenzione a quelli che sono invece i bisogni e i contenuti nuovi, sentimenti che in larga parte erano presenti nell'asse culturale della proposta di legge di iniziativa popolare.

Voglio di nuovo qui ricordarla per dire che noi forse in Commissione non abbiamo fatto abbastanza, ma anche la presenza di questa proposta di legge di iniziativa popolare, secondo me, è stata molto importante, perchè ci ha aiutato tutti quanti — per quello che potevamo, e lo sottolineo — anche a fare delle scelte molto precise.

Certo, forse, onorevoli colleghi, nel momento in cui tutti quanti riflettiamo su tutto, riflettiamo anche sulla nostra Costituzione, su una rifondazione della democrazia e della politica, dovremmo d'ora in avanti capire anche il modo in cui ci diamo nuove regole, perchè quando ci sono nel paese movimenti come questo (350.000 firme), queste proposte, questi soggetti politici che sono in grado di far discutere così il paese possono essere presenti anche in Parlamento. Dobbiamo capire quali regole nuove ci diamo, e lo dico anche pensando a quello su cui si era discusso, a suo tempo, nella Commissione Bozzi, perchè è una società, questa, in cui non soltanto le forze politiche, i partiti, i sindacati, le organizzazioni storiche alle quali siamo abituati a pensare oggi, possono e debbono

contribuire alla rifondazione della politica e dei valori, ma credo che in un certo senso anche altre forze, come questi movimenti, possano e debbano contribuire, a pieno titolo e con pari dignità, alla rifondazione della politica e dei valori. Mi scuso per questo inciso, e vengo rapidamente al merito dei problemi.

È stato detto qui, da più parti, ed è motivo di tranquillità e di serenità, che l'articolo primo di questa nuova legge (giustamente ci è stato chiesto di titolarla diversamente, di intitolarla, così come è opportuno: «Nuove norme penali contro la violenza sessuale») ha una grande importanza, un grande significato: finalmente il reato di violenza sessuale diventa un reato contro la persona.

Vorrei ricordare ai colleghi che questo non è stato affatto nè pacifico, nè indolore; che nella scorsa legislatura si è avuta un'interruzione traumatica dell'*iter* di questa legge proprio su questo punto e che le resistenze e le contraddizioni, che erano presenti allora in una forza importante e popolare come la Democrazia cristiana, erano resistenze di non poco spessore ed è stato certamente un bene che tutti quanti insieme abbiamo saputo correggerle.

Affermare che scrivere nel codice che la violenza è un reato contro la persona, presidente Vassalli, potrà avere un peso non incidente per quanto riguarda tutto il resto, a me sembra sbagliato: è il contrario, e lo dico in maniera molto sommessa, dal momento che non sono un tecnico del diritto. A me sembra il contrario perchè non credo che sia soltanto un'acquisizione formale che questo reato è un reato contro la persona; in questa acquisizione c'è appunto il riconoscimento di un nuovo diritto, il diritto alla sessualità, c'è il riconoscimento di una nuova libertà e c'è soprattutto la dimensione quantitativa e qualitativa della gravità del reato. È un'acquisizione dalla quale poi discendono tutte le altre scelte presenti nel testo della legge.

Credo che la filosofia che c'è dentro le scelte che insieme abbiamo saputo compiere discende innanzitutto da questa prima scelta. Dico che insieme l'abbiamo saputa compiere perchè vorrei ricordare ai colleghi di quest'Aula — so per esperienza che non sem-

pre tutti abbiamo il tempo di leggere e seguire con attenzione i dibattiti in Commissione — che l'*iter* qui, in Senato, in Commissione giustizia, è stato non soltanto lungo, ma anche difficile e faticoso. Credo però che sia stato molto importante, molto positivo e che in realtà il confronto tra queste culture diverse ha portato ad un'approvazione del testo, così come licenziato dalla Commissione, in cui c'è stata una unità reale e sostanziale delle forze politiche che hanno partecipato materialmente e concretamente alla stesura di questo testo: mi riferisco al mio Gruppo, al Gruppo della Sinistra indipendente, al Gruppo del Partito socialista (con l'esclusione che ci ricordava prima il presidente Vassalli che ha detto fin dall'inizio che per correttezza e per le motivazioni esposte non avrebbe votato), al Gruppo della Democrazia cristiana, alla esperienza e alla sapienza di colleghi come il senatore Gallo e la stessa senatrice Codazzi che ha fatto parte del comitato ristretto, e ai componenti della Commissione. Si è giunti ad una approvazione — dicevo — dei vari articoli della legge unitaria, tranne su un unico punto in cui le culture sono rimaste divaricate: quello della procedibilità sempre, anche quando il reato di stupro è commesso all'interno di un rapporto di *coniugio* o di convivenza.

Vorrei ricordare ai colleghi che tutte le scelte — anche quella sui minori, in merito alla quale oggi tutti insieme dobbiamo capire in che direzione riscriviamo la formula — come la scelta importante e significativa della partecipazione al processo delle associazioni dei movimenti, in Commissione sono state votate all'unanimità. E questo non è stato il frutto di un compromesso ambiguo, ma di quella capacità di confronto e di ascolto, di quella volontà comune di ragionare e di costruire insieme le norme che tutti ritenevamo più incidenti per prevenire e reprimere questo reato.

Nel merito, abbiamo fatto bene a riconfermare le scelte che già la Camera dei deputati aveva compiuto: quella della violenza come reato contro la persona, ma anche le altre scelte. Parlo innanzitutto dell'articolo 2, cioè della unificazione degli atti di libidine e della violenza carnale. Perchè abbiamo fatto

bene? Voglio dirlo con parole molto semplici, proprio come donna, perchè ritengo che qualsiasi forma, dalla violenza carnale agli atti di libidine, di rapporto sessuale imposto senza consenso è un reato e come tale va perseguito. Certo avremmo dovuto scrivere — ed ecco un altro esempio in cui gli strumenti diventano difficili — forse, più che «con violenza o minaccia», «senza consenso». Non lo abbiamo fatto perchè abbiamo voluto — e penso giustamente — pensare rispetto a questa materia ad un processo nuovo, in cui l'indagine sia non sulla vittima, così come oggi avviene, ma sull'aggressore. Abbiamo quindi configurato quella formula «con violenza o minaccia» e abbiamo voluto l'unificazione. Senza di essa, infatti, avremmo ritenuto meno grave ed offensivo della dignità della persona, sia essa donna o minore, un atto che è di libidine e non di violenza carnale. Abbiamo anche abbassato la pena.

So che su questo punto vi è discussione. Un attimo fa il presidente Vassalli ribadiva il suo convincimento. Vorrei anche qui molto sommessamente dire che la scelta che abbiamo fatto in Commissione è una scelta che condivido. Lo dico in maniera molto sommessamente pensando alla proposta di legge d'iniziativa popolare delle donne dove il minimo è due anni anche se c'è un massimo diverso, di dieci anni. Ciò è anzitutto in coerenza con quanto stiamo facendo: ci stiamo muovendo — abbiamo approvato una legge sui dissociati e ieri abbiamo approvato una legge importantissima sulla riforma penitenziaria — verso una uscita dall'emergenza, in cui allo strumento penale viene certo riservato il peso che deve avere, ma in cui si pensa anche ad altri strumenti per poter realmente non solo reinserire chi ha sbagliato ma pensare ad una società diversa.

Occorre tenere presente tale valutazione e vorrei aggiungere un'altra riflessione proprio come donna: è nostro interesse innanzitutto che la violenza venga allo scoperto, che sia perseguita, punita, ma soprattutto che si trovino strumenti per dissuadere. A me sembra molto importante, per esempio, più che il minimo della pena, quello che abbiamo saputo scrivere sulle pene accessorie. Credo che abbia una forte valenza di dissuasione e

sia un forte stimolo per quel cambiamento di cultura il fatto che insieme abbiamo voluto scrivere che, quando c'è un processo, la notizia della condanna sia riportata su due giornali a diffusione nazionale, con il nome appunto di chi è stato condannato e senza la citazione della vittima. È una norma che può sembrare semplice e innocua ma che, secondo me, ha una forte valenza politica e culturale.

Per quanto riguarda le altre questioni, io credo che le scelte compiute siano tutte molto coerenti: abbiamo riscritto in maniera tecnicamente più adeguata le norme relative alla violenza di gruppo, al sequestro od altro. Io non desidero rubare del tempo, ma voglio soffermarmi sulle tre questioni su cui più a lungo abbiamo discusso, ragionato e ci siamo confrontati. Per prima vorrei affrontare la questione dei minori, materia di cui è sempre molto difficile parlare con l'equilibrio necessario. In proposito tengo a dire che anche qui in quest'Aula noi dobbiamo tentare, insieme, di salvaguardare quello che in Commissione abbiamo definito il punto di equilibrio tra due esigenze che pur essendo tra loro apparentemente contrapposte si muovono in un'unica direzione, un maggior riconoscimento cioè del minore come cittadino. La prima di tali esigenze richiede norme più incisive che realmente puniscano la violenza contro i minori, mentre l'altra, che io avverto fortemente, consiste nel garantire il diritto all'affettività, così l'abbiamo chiamato in Commissione, dei minori.

Ed è proprio su questo secondo aspetto che io vorrei soffermarmi, sottolineando come spesso noi adulti abbiamo nei confronti della sessualità dei minori comportamenti e visioni tra loro contraddittori. Spesso, voglio usare questo termine, abbiamo molta paura; operiamo una sorta di rimozione e pensiamo spesso che si possa rispondere ad un processo di crescita soltanto attraverso la repressione. Soprattutto però voglio ricordare che noi adulti abbiamo una grande responsabilità, e tanto più grande, onorevoli colleghi, l'abbiamo noi legislatori dal momento che in questo Parlamento, in tante legislature, non siamo stati in grado di varare una legge riguardante l'informazione sessuale — chia-

miamola pure così — all'interno della scuola. Abbiamo, dicevo, una grande responsabilità, perchè i minori, gli adolescenti, se realmente vogliamo capirli, sono di certo oppressi anch'essi da un modello di sessualità che opprime anche gli adulti, in cui c'è molto di violenza, di competitività, di aggressione e in cui c'è molto di mercificazione. I minori sono anch'essi oppressi da una visione sessuofobica che c'è ed è fortemente presente nella nostra cultura; ma i minori hanno dentro anche una grande ricchezza che io non sottovaluto affatto: il volere nel loro processo di crescita rapporti che siano certamente di autonomia e libertà ma che siano nel contempo rapporti umani, basati sul rispetto degli altri, sull'autenticità, sull'incontro con gli altri fatto appunto in maniera naturale e semplice, come una tappa fondamentale nel processo di crescita ed io credo che non dobbiamo guardare ad esso con paura ma con l'attenzione che gli è dovuta. Dobbiamo solo capire in che modo tale processo va aiutato e come il minore va rispettato: soprattutto su quest'ultimo punto, come il minore va rispettato, noi dobbiamo riflettere e ragionare di più. Tutti insieme avevamo deciso, ricordandoci del codice Zanardelli di ben 100 anni fa, di abbassare il limite a 12 anni. Oggi, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra maggiorenne e minore c'è una riflessione che è nostra e che è venuta non a seguito dell'attacco mosso ai senatori che «capiscono poco» ma proprio perchè la materia è così difficile e delicata. Tale riflessione ci porta dunque a dire che tra maggiorenne e minore, forse, la soglia dei 14 anni è la più indicata. Io credo che su questo punto, all'interno di quest'Aula, noi potremo trovare un'intesa.

Altrettanto mi auguro, onorevoli colleghi, e soprattutto mi riferisco ai colleghi della Democrazia cristiana, a quei colleghi che in Commissione ci hanno aiutato a compiere questo cammino, che ci sia uno sforzo reale, un altrettanto grande sforzo, per salvaguardare il diritto del minore all'affettività. Voglio dire che una storia d'amore di una ragazza tredicenne con un ragazzo sedicenne che debba passare per le aule dei tribunali mi spaventa fortemente: mi spaventa perchè

dentro questa scelta c'è tutto quello che di negativo vogliamo cancellare, perchè l'educazione non si fa nelle aule dei tribunali, perchè così non aiutiamo nessuno, perchè la repressione sospinge soltanto alla clandestinità. Credo quindi che se ragioniamo in maniera serena, pacata, senza visioni ideologiche rispetto a questa materia, possiamo costruire una scelta che sia equilibrata in questa direzione.

Sull'altro punto, quello della partecipazione al processo, devo dire che anche qui abbiamo lavorato insieme e abbiamo lavorato bene. Credo che l'articolo, così come è stato elaborato, abbia in sé le ragioni delle richieste che venivano dalle associazioni e dai movimenti delle donne; sono ragioni e richieste che derivano da un'esperienza della partecipazione ai processi: questi terribili processi per stupro — ricordiamo tutti quello che abbiamo visto in televisione — in cui la solidarietà delle donne a un'altra donna è stata un primo momento fondamentale di rottura e di cambiamento.

Le ragioni e le richieste derivano però anche da altro, cioè dal bisogno e da una riflessione che i colleghi che hanno in comitato ristretto e in Commissione giustizia varato il testo che poi dovremo discutere in Aula hanno tenuto ben presente quando, votando in maniera unitaria il punto 39 della delega, hanno riconosciuto che nel nuovo codice di procedura penale c'è la necessità di pensare e di scrivere un processo diverso, in cui certamente ci sono i soggetti a cui storicamente siamo abituati, ma in cui si riconosce che c'è un altro soggetto, un soggetto terzo che è appunto quello delle associazioni e dei movimenti per una serie di questioni che riguardano interessi generali.

I colleghi hanno compiuto questa scelta che abbiamo fatto anche qui con questo testo, una scelta giusta ed equilibrata perchè, tenendo conto della particolare natura di questo processo, abbiamo subordinato la partecipazione al processo delle associazioni e dei movimenti al consenso della donna e a un consenso revocabile. Sappiamo che ci sono resistenze e riserve, sappiamo che una parte dei senatori della Democrazia cristiana, pur avendo questo Gruppo votato in

Commissione l'articolo, si accinge a presentare un emendamento di soppressione. Io mi auguro che ci sia un ripensamento, una riflessione, perchè credo che non siano valide quelle osservazioni che suggerirebbero di rinviare questa scelta a quando sarà votato il nuovo codice di procedura penale. L'anticipazione in questo campo può essere fatta e non turba nessuno. Nè mi spaventano quelle che sono state molto spesso le critiche di politicizzazione dei processi: non mi spaventano perchè, in questo come in altri campi, abbiamo esperienza di presenza al processo di associazioni e di movimenti che in realtà non hanno politicizzato, almeno così come intendiamo noi, come intende quella critica, in senso negativo il processo.

C'è stato un momento di apertura del processo alla società. Certo, avremo critiche anche dall'altro campo: critiche, ad esempio, dalle donne che avrebbero voluto una partecipazione autonoma senza il consenso della vittima e senza la revocabilità. Sappiamo che ci sono queste opinioni, che sono anch'esse legittime, che rispondono alla consapevolezza che c'è fra tante donne di essere un soggetto politico fino in fondo, portatore di interessi generali. Credo però che la scelta che abbiamo compiuto in Commissione sia quella giusta, la più equilibrata, che è dalla parte del cambiamento e nello stesso tempo è dalla parte della vittima.

Un'ultima cosa vorrei dire su questo punto: non condivido affatto quello che si dice da qualche parte quando si afferma che in questo modo vogliamo negare l'autodeterminazione della donna. Colleghi e colleghe, sull'autodeterminazione della donna abbiamo ragionato a lungo, ci siamo divisi e appassionati. C'è stato addirittura un *referendum* su questo criterio della autodeterminazione, ma rispetto a questa materia, nel momento in cui giustamente si compie la scelta della procedibilità d'ufficio, credo che sia sbagliato pensare, da una parte, quando si vuole la querela, ad una donna così forte, e dall'altra a una donna debole che a tutti i costi va protetta. Credo che si tratti di altro: la donna sta nel processo con la sua autonomia, le associazioni e i movimenti stanno nel processo insieme e ci stanno se c'è stato il

consenso della donna, appunto perchè portatori di quello che Argan definiva molto bene ieri come interesse generale.

Il fatto è che il reato di violenza colpisce non soltanto la singola donna, ma l'intera società e la società deve misurarsi su questo terreno per costruire il cambiamento.

Da ultimo, la questione della coppia: è quella più controversa, la più difficile e la più delicata. Avverto fino in fondo anche le ragioni di chi su questo terreno vuole ancora la scelta della querela, però non posso condividere questa scelta. Non l'abbiamo condivisa in Commissione e i colleghi ricorderanno che ne abbiamo fatto un punto irrinunciabile anche del nostro atteggiamento. Perchè questo? Non soltanto perchè c'è una questione di coerenza legislativa: sarebbe ben strano, e non si tratta soltanto della maggiore o minore gravità, sarebbe ben strano che nel momento in cui il Parlamento decide che la procedibilità d'ufficio è la scelta da fare, questa si arrestasse sulle soglie della famiglia. Sarebbe ben strano anche perchè in realtà, in questo modo, non troveremmo gli strumenti di maggior tutela nei confronti della donna vittima; non ci sono strumenti di maggior tutela, perchè c'è il dato del reato di violenza sessuale all'interno della famiglia che è spaventoso e drammatico. Forse è il dato materiale più inquietante di questi ultimi anni; non a caso il movimento delle donne sta riprendendo a riflettere e a ragionare proprio sulla questione della violenza in famiglia contro le donne e contro i minori, anche perchè c'è dentro, secondo me, una ragione ideale e culturale che ci dice che la scelta più giusta è quella della procedibilità. Alcuni colleghi della Democrazia cristiana hanno parlato di unità della famiglia: io non vedo quale unità della famiglia sia compromessa dalla procedibilità d'ufficio e non vedo soprattutto l'unità di una famiglia in cui il reato sia ritenuto una cosa lecita. Certo le intromissioni dall'esterno a volte possono anche non aiutare, ma il problema è un altro. Il problema è di decidere insieme, come legislatori, così come la cultura ha finalmente in larga parte raggiunto questo approdo, che anche all'interno del rapporto di coppia non c'è un corpo di donna sempre

disponibile comunque e dovunque e che anche all'interno del rapporto di coppia il rapporto d'amore è qualche cosa che deve fondarsi realmente sulla parità e sulla dignità, qualcosa da costruire insieme. È qualche cosa che rientra nel solco di quella riforma del diritto di famiglia che insieme abbiamo voluto, della famiglia come centro di affetti.

Su questo ritengo che abbiamo ancora bisogno di confrontarci, forse ci divideremo ancora perchè le culture in un certo senso sono ancora molto distanti, però credo che per una parte di noi questo punto è irrinunciabile ed è un punto irrinunciabile soprattutto nella coscienza e nella volontà delle donne.

Onorevoli colleghi, avviandomi rapidamente alla conclusione vorrei soltanto levare — se posso usare questo termine — un auspicio: in Commissione giustizia abbiamo discusso, lo ripeto, in maniera molto feconda e molto serena senza conflittualità, certamente anche con culture diverse. Abbiamo raggiunto approdi unitari, abbiamo costruito un clima che ci è servito e credo possa servire non soltanto alle donne di questo paese ma a tutta la società. La prossima settimana saremo chiamati a dover decidere sui singoli articoli: il mio auspicio è che anche sui singoli articoli, sulle singole questioni, ci sia lo stesso clima e lo stesso confronto costruttivo che c'è stato in Commissione, per arrivare in questo modo ad una legge nuova, profondamente innovativa e che permetta soprattutto al Parlamento italiano di dare una risposta che le donne di questo paese attendono da troppi anni, una risposta non ambigua, non contraddittoria, non parziale, quella risposta che ci serve per costruire il cambiamento. *(Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ongaro Basaglia. Ne ha facoltà.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la lettura del testo del disegno di legge in discussione, oltre alla soddisfazione per il lavoro ed i risultati ottenuti dalla

Commissione giustizia del Senato su alcuni punti essenziali, modificati rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, mi ha posto alcuni interrogativi e suscitato alcune perplessità che vorrei esprimere all'Assemblea.

In primo luogo mi riferisco al titolo del disegno di legge e sono felice di sentire che il problema è già superato. Infatti la definizione di «Nuove norme a tutela della libertà sessuale» credo abbia comportato alcuni dei problemi emersi nella formulazione del disegno di legge. Lo spostamento di ottica, allargando il campo di intervento delle misure penali, interferiva, per la preoccupazione di tutelare la libertà sessuale che è altra cosa dalla violenza sessuale — in sfere proprie delle esperienze di vita, nelle quali, in assenza di violenza, non pare opportuno che entri il codice penale. È proprio per tutelare queste esperienze dalla violenza, dalle minacce, dall'abuso, dall'assenza del consenso che occorreva un provvedimento di legge, ma non credo si possa chiedere al diritto penale di affrontare un problema che fa parte di un campo culturale e della stessa capacità della società, nel suo insieme, di riverificare o di rifondare i suoi valori.

Il secondo punto concerne la definizione di violenza sessuale senza violenza o minaccia. Così come risultava la definizione di violenza sessuale nell'articolo 8 della proposta di iniziativa popolare, a mio avviso, pur necessitando di alcuni aggiustamenti, era più completa. La formulazione adottata riconosceva come violenza anche mezzi indiretti e non violenti e, in quanto tale, poteva comprendere i problemi costituiti dalla minore età, dalla immaturità, dallo stato di inferiorità fisica o psichica della vittima che vengono invece esplicitati e separatamente dettagliati negli articoli 3 e 4 del testo proposto dalla Commissione ma con una prospettiva diversa. Infatti, riconoscendo — come nel testo di iniziativa popolare — che la violenza sessuale può avvenire con violenza, minaccia, ma anche con inganno o valendosi della propria autorità, o approfittando di una incapacità, quanto si vuole affidare alla discrezionalità, quindi alla ricerca del giudice, è soprattutto l'individuazione della modalità di azione del-

l'imputato e non principalmente l'indagine sulla inferiorità costitutiva o da definire della vittima, di volta in volta minore, immatura, malata di mente o handicappata.

Tale spostamento di prospettiva è, a mio parere, molto importante perchè impedisce che la tutela di cui si vogliono privilegiare le categorie più deboli (minori, handicappati, o altro), la tutela ipocrita e mistificata di cui parlava ieri il senatore Argan, si traduca — come facilmente accade — nel controllo e nella repressione dei livelli di libertà e di autonomia del tutelato, ma anche, per estensione, di tutta la categoria tutelata cui egli appartiene, senza richiedere più di esaminare caso per caso la specifica situazione.

Gli articoli 3 e 4 del testo fanno, infatti, riferimento ad un generico abuso della persona: qui concordo con il presidente Vassalli che occorre meglio definire il concetto, mentre si fa un chiaro riferimento all'incapacità, alla fragilità, all'immaturità o all'*handicap* della vittima che, come ho detto, risulta il principale oggetto dell'indagine del giudice.

Non sono una tecnica del diritto, ma temo che tra una inchiesta ancora generica sull'imputato (l'abuso della persona) ed una chiaramente specificata sulla vittima, prevalga l'indagine sulle caratteristiche di quest'ultima come elemento probatorio, trascurando quella sulle modalità dell'abuso da parte dell'imputato. Temo cioè che si rischi che lo stupro si trovi ad esistere e ad essere riconosciuto tale solo in caso di minaccia o di violenza, non risultando chiaramente identificabili altri mezzi non diretti e non meno violenti quali l'inganno, l'abuso, l'approfittare di un diverso livello di potere, di autorità, della propria funzione, che risulterebbero perseguibili solo attraverso l'accertamento dell'incapacità della vittima.

È vero che parte di questi elementi vengono presi in considerazione, nell'articolo 9, come circostanze aggravanti previste dall'articolo 61 del codice penale, ma non come elementi costitutivi della definizione di violenza sessuale anche in assenza di violenza o minaccia.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue ONGARO BASAGLIA). La proposta di iniziativa popolare che si prevedeva nella definizione di violenza era, di fatto, incentrata sullo spostamento dell'interesse dalle caratteristiche della vittima alle caratteristiche e alle modalità d'azione dell'imputato, elemento, questo, che mi sembrerebbe utile ripristinare in quanto potrebbe maggiormente garantire la rottura della vecchia logica che vedeva, allora, la vittima come colpevole ed oggi ancora come principale oggetto di indagine da parte dei giudici, sulla base di parametri che ne definiscono nettamente le diverse caratteristiche. La vittima non potrà certo esimersi o essere esclusa da queste indagini, in quanto soggetto responsabile di un consenso non concesso, ma è l'imputato a risultarne l'oggetto principale.

Proporrei quindi all'articolo 4 una definizione più precisa dell'abuso di persona at-

tuato senza violenza o minaccia, che sottolinei caratteristiche quali l'inganno, il valersi della propria autorità e funzione o l'approfittare al momento del fatto di uno stato di inferiorità fisica o psichica della vittima. Tra l'altro, l'*handicap* fisico sembrerebbe non essere contemplato nel testo.

L'articolazione degli elementi che costituiscono l'abuso consentirebbe anche di assorbire le differenziazioni tra i minori di 14 e 16 anni, previste nell'articolo 3, puntando invece sulle modalità dell'abuso che dovrebbero essere di volta in volta indagate, situazione per situazione. Mi pare, infatti, importante e necessario stabilire soprattutto il principio per cui non è sufficiente compiere atti sessuali con un adolescente perchè si tratti sempre automaticamente di violenza. Verrebbe quindi affidato alla discrezionalità del giudice comprendere e stabilire in ogni caso

il grado di abuso della persona che è stato attuato.

Il terzo punto riguarda la quantificazione della pena rispetto alla violenza nei confronti di minori. Ho realmente molte perplessità sul limite degli 8 anni in caso di violenza individuale o di gruppo necessario per riconoscere l'aggravante. Vorrei capire che differenza esiste fra la violenza sessuale individuale e di gruppo su un bambino di 8 anni o di 9 o di 10, ma anche di 11; cioè, su quale base è stabilito questo limite? Penso che l'aumento del limite di età del bambino violentato potrebbe rafforzare la stigmatizzazione, la penalizzazione della violenza molto diffusa nei confronti dei bambini. Non sono una tecnica, non so se ci sia una regola, ma a me pare anche che parlare di violenza presunta a 12 anni e poi di violenza individuale o di gruppo con l'aggravante quando avviene su un bambino di 8 anni non sia opportuno, a meno che questo non sia giustificato da motivi giuridici che non conosco.

Precisata questa quantificazione della pena, devo fare una brevissima precisazione sulla pena come detenzione. Se ci sono voluti dieci anni perchè la violenza sessuale fosse riconosciuta violenza contro la persona, cioè se ci sono voluti dieci anni per riconoscere che il corpo violentato ed offeso è quello di una persona umana e non il corpo metaforico della morale, evidentemente stiamo lottando contro una cultura talmente radicata che non si sdradicherà con il comma di una legge. Per questo, a fronte del fatto più volte ripetuto che non si vuole tanto punire, quanto cambiare la cultura della violenza e dello stupro, mi domando se, conoscendo la violenza delle carceri, in particolare per quanto concerne la sfera sessuale — quindi, come in tutte le istituzioni chiuse, omosessuale — presumere di cambiare questa cultura con 8 o 10 anni di carcere sia la misura più idonea, soprattutto nel caso di giovani imputati. Certo, la pena dovrebbe fungere da deterrente per non violentare, ma anche questo non sempre è sicuro.

Quindi, tra tutte queste incertezze continuo a pensare che forse avremmo potuto immaginare, per certi casi, qualche forma di pena alternativa alla detenzione come un

messaggio diverso, che avrebbe avuto un peso culturale e politico particolare provenendo dalle donne, essendo noi donne al tempo stesso promotrici di una legge contro la violenza sessuale e oggetti elettivi di questa violenza.

Devo dire che nelle discussioni con gruppi diversi di donne in questi ultimi anni ho avvertito, avanzando tale proposta, una notevole resistenza al proposito come se introdurre questo discorso equivallesse ad ammettere una riduzione del riconoscimento del reato. Forse ciò significa che non siamo ancora sufficientemente forti per poterci permettere un gesto più forte di noi: dovremmo quindi promuovere una educazione sessuale che sia fondata però soprattutto su una nuova etica di rapporti fra le persone. (*Applausi dalla estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

* **GALLO.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendo la parola a nome del mio Gruppo su un disegno di legge che ci ha visto lunghissimamente impegnati in Commissione giustizia e, prima ancora, in comitato ristretto attraverso una serie di discussioni quanto mai appassionate, quanto mai vivaci, quanto mai franche, quanto mai motivate da ragioni che attengono al profondo — potremmo dire — dell'uomo, che raggiungono veramente le fasce dell'antropologia culturale. Infatti, tutta la materia della violenza sessuale, tutta la materia dello stupro, si radica veramente nella profondità dell'essere umano, si rifà ad epoche lontane e ha avuto manifestazioni singolarmente energiche anche in epoche a noi prossime, per effetto della quale cultura la violenza sessuale estrometteva — e qualche volta ancora oggi estromette — dal gruppo non tanto il colpevole, come sarebbe entro certe condizioni giusto ed opportuno, ma la vittima, la quale viene disonorata e, come tale, viene ad essere esclusa dalla comunità di appartenenza.

Ricorderò soltanto un caso oltre a quelli che così opportunamente la relatrice, sena-

trice Marinucci, ha avuto occasione di riferire nella sua dotta e corposissima relazione: ricordo un caso che traggio da una lettura. Tutti vi ricordate «Per chi suona la campana» di Hemingway e tutti vi ricorderete di quel passo in cui indifferentemente, da una parte e dall'altra della barricata, quando un villaggio veniva conquistato la prima cura dei conquistatori era quella di stuprare le vergini perchè in questo modo si impoveriva la ricchezza antropologica di una determinata comunità. In questo modo veniva impresso il marchio su tutto un gruppo sociale organizzato.

È evidente che una mentalità, una antropologia di questo tipo, non può non riflettersi in quello specchio della società che, bene o male, è rappresentato dal complesso delle leggi penali.

La prima domanda urgente che ci si pone è la seguente: era davvero opportuno, era talmente stringente il dover affrontare una materia come quella dei delitti di violenza sessuale, era davvero opportuno iniziare da questo capitolo quando ci sono nel nostro sistema penale tanti altri settori che meriterebbero una rivisitazione, un'opportuna riletura?

È la domanda che or ora faceva a se stesso prima che a noi il presidente Vassalli, tutto sommato propendendo per la soluzione secondo la quale sarebbe stato forse più consono alle necessità e alle urgenze del momento iniziare da altri settori dell'ordinamento penale. E qui veramente non posso essere d'accordo proprio per l'esperienza personale, che come avvocato penalista ho dovuto riscontrare, del profondo senso di umiliazione che si viene a provare ponendo piede in un'aula di giustizia in cui oggetto del procedimento sia uno dei reati fino ad oggi rubricati contro la pubblica moralità e il buon costume: quella costante procedura di umiliazione, di svalutazione del soggetto passivo che viene a trovarsi sul banco degli imputati, che non rappresenta sicuramente l'unico caso nel nostro sistema (basta pensare ai delitti di diffamazione), ma che sicuramente rappresenta quello più pregnante e più significativo.

E allora, in un momento in cui lo sviluppo e l'arricchimento della nostra società esige

che si faccia ricorso a tutte le forze e a tutte le componenti su un piano di parità effettiva, che non sia pura e semplice proclamazione nominalistica, mi sembra estremamente importante che il Senato della Repubblica e poi l'altro ramo del Parlamento della Repubblica abbiano ad occuparsi di questo tema, che oltretutto è stato posto sul tappeto e all'ordine del giorno da svariati e svariati anni. Non si tratta di una escogitazione fabulatoria che è sorta in questo ultimo periodo, ma della puntuale risposta ad un'esigenza che si è venuta man mano facendo strada.

Il secondo punto tocca la questione dello spostamento nel campo dei delitti contro la persona, che è stato giudicato cosa opportuna, ma tutto sommato nominalistica perchè poco ne verrebbe fuori e tutto si tradurrebbe in un cambiamento di etichetta. Già a proposito dei nomi devo ricordare a me stesso, onorevoli colleghi, come Confucio, il quale era un ministro di secondaria importanza del principe presso il quale svolgeva le sue funzioni, richiesto una volta da un suo amico su che avrebbe fatto per prima cosa se fosse stato nominato quello che oggi definiremmo primo ministro o presidente del consiglio, ebbe a rispondere con una puntualità che maggiore non poteva essere: aggiusterei i nomi per dare ad ogni cosa il nome esatto, il nome appropriato; il che vuol dire che già una nomenclatura non è mai fine a se stessa, perchè dietro una nomenclatura esatta si annidano problemi e questioni che attendono appunto di essere collocati nella giusta prospettiva.

Ma poi non è vero, onorevoli colleghi, che il cambiamento di etichetta rimane una pura e semplice esercitazione di dogmatismo intellettuale che non approda a conseguenze di natura pratica. Prima di tutto desidero ricordare come non sia esatto che le intitolazioni di gruppi di reati non abbiano alcuna efficacia o rilevanza ai fini interpretativi. Certo, la classificazione di un gruppo di reati sotto un'etichetta piuttosto che un'altra non può avere efficacia prevalente quando nel testo della norma o delle norme si abbiano elementi che suonino in contrario avviso a quanto discende dalla cosiddetta rubrica, però oggi la maggior parte della dottrina e

anche della giurisprudenza, nella rilevazione di quello che è l'interesse oggetto della tutela, è sempre più portata a riconoscere che, in assenza di elementi di contraddizione, la rubrica ha un valore interpretativo, se non altro perchè mette l'operatore del diritto sulla strada di appurare, di accertare quello che è realmente l'interesse oggetto di tutela.

Allora, parlare di delitti contro la persona immaginiamo subito quale rilevanza diretta o indiretta possa avere ai fini dell'applicazione dell'articolo 50, ai fini della risarcibilità del danno, cioè ai fini di tutti quegli istituti nei quali il consenso dell'avente diritto gioca un ruolo fondamentale e intanto si potrà parlare, in questo settore, di rilevanza del consenso dell'avente diritto, in quanto si parla appunto di un interesse tutelato facente capo alla persona che è soggetto passivo dell'illecito.

Qui prevedo quella che potrà essere una facile obiezione: ma un consenso a comportamenti di violenza, a comportamenti di minaccia non è valido perchè non si ha la disponibilità dei diritti relativi. No, questa disponibilità di diritti relativi, così come per tutti i delitti di libertà personale, avviene sempre entro quei moduli che sono segnati da una norma fondamentale delle disposizioni preliminari alla legge in generale premesse al codice civile: dunque, sia pure marginale, una importanza immediata e diretta ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto ha questo cambiamento di collocazione di questo gruppo di illeciti penali.

Detto questo vorrei però ribadire che la modifica in questione dovrebbe essere accolta non come qualcosa che è bella, ma è inutile, perchè essa è bella ed è utile in quanto contribuisce al cambiamento di una mentalità. (*Applausi del senatore Tedesco Tattò*). E dietro il diritto c'è sempre una mentalità e una cultura che interferiscono poi in quel momento delicatissimo che è rappresentato dall'interpretazione.

Detto questo, onorevoli colleghi, vorrei brevissimamente prendere posizione su alcuni dei problemi più delicati sollevati dal disegno di legge che è sottoposto alla nostra discussione prima e poi all'approvazione:

innanzitutto la unificazione sotto la qualifica di atti sessuali di ciò che veniva, e che viene ancora oggi nel nostro sistema codicistico, distinto a seconda che si tratta di atti di violenza o di atti di libidine. Sono decisamente favorevole all'unificazione in un'unica fattispecie la quale individui la condotta costitutiva del reato nel compimento di atti sessuali con violenza o minaccia, ovvero nella costrizione a commetterli, eccetera. Questo per le ragioni che chi ha parlato prima di me ha ampiamente evidenziato.

Si tratta di evitare quella qualche volta indecorosa — ma lo dico oggettivamente, perchè discende dalla lettera della legge e dal sistema legislativo come oggi è posto — indagine per precisare se i comportamenti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro, se abbiano attinto determinate zone piuttosto che altre. È un'indagine che viene resa inutile attraverso l'unificazione in una formula che riproduce quello che è il disvalore essenziale di questi comportamenti, una offesa atroce alla dignità della persona umana, in uno dei suoi momenti, delle sue estrinsecazioni fondamentali, come quella della libertà sessuale.

Certo non mi nascondo che un minimo di indagine sull'accertamento di come si siano in realtà svolti i fatti sarà pur sempre indispensabile, perchè il giudice possa esercitare il proprio potere discrezionale nella determinazione della pena in concreto, ai sensi dell'articolo 133 del codice penale. Spaziando tra una pena che va da due ad otto anni, la sua pronuncia sarà congruamente motivata nella misura in cui egli potrà accertare un grado piuttosto che un altro di gravità del fatto. Tutto questo, però, è ben lontano dalla classificazione e dalla qualificazione che, ponendo oltretutto problemi di delimitazioni di confini estremamente delicati proprio sul punto della definizione giuridica, solleva a non finire materia per ricorsi per cassazione, moltiplicando l'inutile tortura che viene inflitta a tutti i protagonisti della vicenda, attraverso queste «giuristerie».

Detto questo, proprio sul filo del potere discrezionale che non può non essere esercitato nella ricostruzione del fatto, appare pe-

rò misura molto prudente e conveniente quella che da parte del mio Gruppo si vorrà proporre all'Assemblea, vale a dire l'aggiunta di un capoverso in cui si specifichi che nei casi di minore gravità si applica la pena da uno a tre anni.

Vorrei dire però — e parlo a titolo personale — che preferirei la formula, in luogo di «minore gravità», di «particolare tenuità», perchè mi sembra molto più significativo ed indicativo per il magistrato dirgli che può scegliere questa pena così ridotta rispetto a quella prevista per il reato base soltanto quando il fatto si presenti con caratteristiche di particolari tenuità. La graduazione che fosse effettuata in termini di maggiore o minore gravità mi parrebbe pericolosa e comunque propedeutica di nuovo a quel tipo di accertamento, così ripugnante qualche volta, che l'attuale legislazione esige nella distinzione rispetto agli atti di libidine.

Il secondo problema, che ci ha visto molto impegnati, è quello che concerne l'articolo 609-ter (atti sessuali nei confronti dei minori). Si è detto che si è così evitato il ricorso alla terminologia di violenza presunta: è tutto bello, ma di violenza presunta si tratta. No, personalmente ho avuto più volte occasione di sostenere in Commissione che qui non vi è presunzione di violenza. Il discorso è tutto un altro ed è molto più rigido e molto più eticamente impegnato. C'è il coraggio da parte del legislatore di non ricorrere alla ipocrisia di suggerire che dietro una certa presa di posizione c'è la supposizione di una violenza che non si può dimostrare: c'è l'intento di dichiarare interdetto un certo tipo di rapporti, cioè quelli che hanno come *partner*, come altro protagonista, un soggetto di età minore (poi dovremo definire tale età minore). Allora appare molto più rispondente ad una visione che sia incardinata su valori e su principi che vogliono difendersi e che appartengono alla morale senza aggettivi dire che ripugna alla coscienza di una persona retta, ben nata, che siano intrattenute relazioni sessuali coi minori. E questo senza presupporre e rifugiarsi dietro la quinta di una violenza che viene presunta. No, perchè certe cose non si debbono fare. Ecco quindi che l'eliminazione della nomenclatura di vio-

lenza presunta, per parlare puramente e semplicemente di atti sessuali nei confronti dei minori, mi sembra rispondente ad un atteggiamento che non vuole essere nè moralistico nè di Stato etico, ma vuole invece essere la riproduzione della generale *communis opinio* del nostro paese.

Il testo varato dalla Commissione pone come soggetto passivo, oggetto materiale della condotta, il minore degli anni 12, mentre si ritorna all'età di 14 anni solo quando il soggetto attivo sia di età maggiore ed abbia abusato della immaturità del minore. Già su questo punto, quindi, onorevoli colleghi, è opportuno spendere due parole a proposito delle tante cose che sono state scritte senza, evidentemente, una lettura sufficientemente attenta del testo in esame: non c'è la licenza di atti sessuali nei confronti di minori a chicchessia. Ci siamo ampiamente pronunciati in Commissione sulla natura laida di certe relazioni intercorrenti tra persone di età matura e minori: la riduzione ai 12 anni sembrava involgere puramente e semplicemente i rapporti tra minori, minore cioè di 18 anni e minore di età superiore ai 12 anni. Per il soggetto di età maggiore, l'età del minore sale a 14 anni: certo, quando vi sia stato abuso dell'immaturità. Ma è ovvio che l'abuso della immaturità ci sarà sempre e, oserei dire, *in re ipsa* nel rapporto tra un soggetto di età maggiore e persona che sia di età inferiore ai 14 anni. Però — ed è seguendo questo filo che mi sono trovato a condividere la proposta del Gruppo democristiano — io mi sono interrogato sull'abuso della immaturità che può essere provato in un'aula di tribunale. In sostanza, recitando una sorta di autocritica perchè mi riconosco in uno dei facitori di questa formula, mi sono posto questa domanda: parlando di abuso dell'immaturità, non rischiamo di far rientrare quanto avevamo deciso di cacciare dal portone principale della nostra legislazione? La domanda se vi sia stato o no abuso dell'immaturità, infatti, può condurre, nè più nè meno, a quella sorta di accertamenti che culminavano nella corruzione morale del minore; proprio quel tipo di accertamenti condotti su persona in età particolarmente sen-

sibile ed esposta ad influenze traumatiche che, giustamente, si sono voluti evitare. Allora ecco che, tenendo conto di questo complesso di considerazioni, mi sembra opportuno ritornare alla formulazione nei confronti di un minore degli anni 14, semmai, ma anche qui parlo a titolo personale, raccogliendo una proposizione ed una proposta della senatrice Salvato, tentando di individuare un margine ragionevole di non rilevanza penale nei rapporti tra minori e minori. Ma eliminiamo, per favore, come elemento di fattispecie penalmente rilevante quell'abuso della immaturità che ci fa ricadere proprio in ciò che volevamo evitare. Parliamo francamente e semplicemente di minori degli anni quattordici.

Io ho ascoltato con estremo interesse le osservazioni così sensate che la senatrice Ongaro Basaglia ha ritenuto di dover fare al terzo comma dell'articolo 609-ter, laddove la circostanza aggravante è contemplata puramente e semplicemente, per quanto concerne l'età, per il minore che sia inferiore agli otto anni: concordo con lei che non c'è una differenza sensibile o giuridicamente determinante tra otto anni e mezzo, nove anni eccetera. Pertanto, sarei risolutamente favorevole ad una proposta che volesse elevare l'età per questa aggravante laddove gli atti sono stati compiuti su un bambino — perchè di bambino si tratta — di età inferiore agli undici o ai dodici anni.

L'articolo 4, che aggiunge dopo l'articolo 609-ter quello dedicato agli atti sessuali con abuso della persona, tocca una problematica assai delicata. Si tratta degli atti sessuali compiuti nei confronti di persona che al momento del fatto (e questo è dato estremamente importante e significativo della norma che dobbiamo discutere) si trovi in condizioni tali da escludere la capacità di intendere, quando questi atti per modalità e circostanze costituiscono abuso della persona. Qui vorrei soffermarmi su due punti. Si parla di esclusione della capacità di intendere e si parla della condizione che vi sia stato l'abuso della persona. Per quanto riguarda la prima locuzione, si sono avanzate critiche e rilievi sembrando più giusto che si parlasse di persona affetta da infermità psichica,

quando al momento del fatto la persona si trovasse affetta da infermità psichica. Dico subito che la formula non mi convince perchè è enormemente più restrittiva; al momento del fatto si deve trattare di esclusione — e lo vedremo tra poco — e semmai di diminuzione della capacità di intendere, perchè la capacità di intendere e di volere può essere dovuta a fattori causali che non hanno nulla a che vedere con l'infermità psichica, intesa come comunemente l'intende la giurisprudenza e tutti abbiamo presenti i modelli attraverso i quali si articola questa definizione. Invece la volontà del legislatore è di far rientrare nell'area della punibilità ogni comportamento nel quale si sia approfittato di uno stato di incapacità di intendere o di volere, a qualsivoglia fattore dovuto. E questo fattore non necessariamente si identifica con l'infermità psichica: pensiamo ad esempio allo stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti che certamente non dà luogo ad infermità psichica ma che risponde in pieno alla *ratio* della presente norma. L'unico punto sul quale sollecito la riflessione dei colleghi è questo: se sia sufficiente parlare di esclusione della capacità, cioè di condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, o se — come mi era capitato di sostenere in Commissione — non sia proprio più rispondente alla *ratio* della disposizione proposta estenderne la portata anche ai casi in cui la capacità di intendere e di volere è diminuita. Ripeto: manterrei la locuzione «capacità di intendere o di volere». Si afferma che la punibilità si realizza quando, per modalità o circostanze, questi atti costituiscano abuso della persona. Non vorrei parlare come chi sente profondamente certe radici e componenti culturali che al valore della persona — come tutti noi in quest'Aula, onorevoli colleghi — attribuiscono particolare rilevanza, ma non vedo assolutamente le problematiche ermeneutiche di interpretazione che un'espressione del genere dovrebbe far sorgere.

Semmai direi proprio che, quando si parla di abuso della persona nei confronti di chi si trova in condizioni tali da escludere o anche da diminuire la capacità di intendere o di volere, si ricomprendono sotto questa formu-

la quelle modalità di condotta che di nuovo la senatrice Ongaro Basaglia questa mattina ci rammentava: per esempio l'inganno. Questo non è comportamento violento, ma può rappresentare, nel contesto concreto e nei confronti di persona che si venga a trovare in questo stato di minorazione, una forma di abuso della sua persona, come essa è — e qui debbo fare una brevissima sottolineatura — al momento del fatto. Infatti, noi abbiamo tenuto a non aggiungere torto a torto, etichettando il soggetto passivo come incapace di intendere o di volere da qui all'eternità; ma abbiamo tenuto a precisare che si deve trattare di una condizione umana presente al momento del fatto, che non ha nulla a che vedere con quella che può essere poi la carriera successiva (parlo di carriera umana, non amministrativa) di una certa persona.

L'articolo 5, che introduce l'articolo 609-*quinquies*, si raccomanda soprattutto per la previsione contenuta dell'affidamento del soggetto passivo al pubblico ufficiale in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente. Qui si è voluto opportunamente tener conto (e la senatrice Marinucci ne ha dato atto con grande precisione) di tutta quella complessità di sanzioni sostitutive o comunque di sanzioni che si affiancano a quelle che venivano tradizionalmente considerate aventi cittadinanza *optimo iure* nel diritto penale e non si sono volute lasciare lacune o mancanza di previsione nel provvedimento.

La violenza sessuale di gruppo è stata tipizzata attraverso una serie di requisiti, i quali culminano nella necessità che si tratti, da parte dei colpevoli, di più persone riunite, ma ponendo in rilievo come l'autore materiale degli atti sessuali possa essere anche una persona sola. Si dice inoltre, nel capoverso, che soggiace alla pena stabilita nel primo comma chiunque partecipa, senza violenza o minaccia, agli atti sessuali di cui al secondo comma, nei riguardi di un minore degli anni 14. Mi pare chiaro, onorevoli colleghi, che, se la proposta del Gruppo della Democrazia cristiana di portare a 14 anni l'età del minore fosse accolta, il capoverso a questo articolo non avrebbe più ragione di esistere, perchè evidentemente rientreremmo in una gamma di previsione generalizzata.

Sul sequestro di persona a scopo di violenza sessuale non ho altro da dire se non quanto avevo già anticipato a proposito delle parole che, per ricorrere ad un'immagine che era nata molto bella, ma che ormai è abusata (anche se il luogo comune ogni tanto riscopre se stesso) «sono pietre» e lo sono soprattutto nel diritto. È vero che le parole in questione sono ratto o sequestro, però anche in un certo ambiente sociale il dover dire di essere stato imputato di ratto o dover dire di essere stato imputato di sequestro di persona, con tutta l'odiosità che i delitti di sequestro di persona hanno acquisito nella nostra società, rappresenta una differenza estremamente importante.

All'articolo 8 vengono trattati gli atti sessuali commessi in presenza di minori. «Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni 14, facendola intenzionalmente assistere...»: si è detto che in questo modo ci si è preclusa la possibilità di incriminare quei comportamenti che si siano svolti al di fuori di un dolo specifico. Questo veramente dolo specifico non è. Chiedo scusa dell'inutile tecnicismo, ma sono state dette cose in quest'Aula che vanno rimediate: il dolo specifico è quello di chi compie un certo fatto volontariamente allo scopo di realizzare un fine che è al di fuori del fatto. Qui è il fatto che deve essere realizzato intenzionalmente, quindi siamo al di là e al di fuori del dolo specifico perchè non si richiede alcuna finalità particolare.

Ci si può chiedere se, una volta affermato questo, ci precludiamo la punibilità nel caso si sia agito, ad esempio, con il dolo cosiddetto «eventuale». A mio parere no, perchè in fondo, quando abbiamo detto «intenzionalmente», non abbiamo fatto altro che riprodurre la definizione del codice penale che all'articolo 43, quando detta gli elementi costitutivi del dolo, dice che «Il delitto è doloso o secondo l'intenzione...». Quindi qualsiasi comportamento doloso che realizza la presenza del minore agli atti sessuali e lo fa nei modi e nei termini del dolo riproduce l'intenzionalità che è nient'altro che l'espressione equivalente all'elemento psicologico di cui al n. 1 dell'articolo 43, con tutta la gamma di forme e di specie che l'elemento psicologico in questione esige.

Di grande importanza, soprattutto perchè è stato dimenticato nella considerazione di questo disegno, è l'articolo 609. È stato detto, ad esempio, che ci si è dimenticati della violenza che è stata compiuta nei confronti di chi soffre di situazioni di non compiuta normalità, vuoi di ordine fisico, vuoi di ordine psichico, al di là di quelli che sono gli estremi che abbiamo or ora considerati. Direi proprio che questo non accade. L'articolo 609 richiama tutte le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, tra le quali, al numero 5, è prevista quella di avere agito in circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare o da rendere più difficile la pubblica o la privata difesa. Non è chi non veda come queste particolari circostanze soggettive, che ci si è fatto rilievo di avere chissà perchè dimenticate, rientrano a pieno diritto sotto la previsione di quella norma incriminatrice.

Perchè abbiamo preferito il sistema del rinvio alle circostanze aggravanti comuni? Perchè gli enti non vanno moltiplicati. Se ci sono già delle circostanze, nella parte generale del codice penale, che si applicano a tutti i delitti e che possono trovare utile applicazione *in subiecta materia*, perchè andare a formulare delle circostanze nuove — come era nel testo che ci è arrivato dalla Camera dei deputati — che, semmai, potrebbero creare problemi di conflitto, di concorso, di esclusione, di compatibilità o meno? Direi perciò che si tratta di un'opera molto utile, in quanto semplifica.

L'articolo 11 concerne la partecipazione al processo di associazioni e movimenti: è uno degli articoli contro i quali si è più parlato e nei confronti del quale sono state elevate numerose critiche. C'è anzi una proposta di emendamento, da parte di alcuni colleghi del mio Gruppo, che, evidentemente per ragioni verso le quali nutro il maggiore rispetto, ritengono che l'intervento nel processo di queste associazioni o movimenti sia inutile o fuorviante, o peggio ancora — e qui c'è forse l'elemento di critica più sottile e culturalmente più motivato — possa rappresentare un regresso, in quanto verrebbe a consacrare una situazione di minorità della donna.

Onorevoli colleghi, non vorrei essere irri-

spettoso verso chicchessia: ho però l'impressione che il principio di rilevanza sociale abbia un'enorme importanza nel momento in cui ci accingiamo a dettare una certa legge. Occorre cioè prendere atto della situazione reale in un certo momento e in un certo paese e occorre prendere atto che non ci si può rifugiare dietro a ciò che vorremmo fosse già realtà, attuata e presente in tutta la sua compiutezza e complessità, per precluderci quegli strumenti che ci permettono di realizzare questo risultato, che è quello al quale tutti mirano.

Possiamo dunque abbandonare l'idea — che oltretutto mi trova assolutamente freddo — di una legislazione dettata da qui ai prossimi cent'anni: dobbiamo procedere in maniera sperimentale, in maniera cauta, predisponendo quelli che possono essere gli utili strumenti di appoggio che oggi possono servire, nella prospettiva di un traguardo che ci permetta poi di abbandonarli come strumenti utili fino a un certo momento, ma che possano essere lasciati cadere per il futuro.

Dunque, non c'è alcuna consacrazione. C'è solo la realistica presa in considerazione che qualcosa bisogna pur fare per aiutare un processo che innegabilmente è in atto, perchè sono state le parti interessate a volerlo; c'è da parte della Repubblica il riconoscimento che le parti vanno aiutate in questo processo. E speriamo che queste vadano aiutate per il minor numero di anni possibile; speriamo possano ritrovarsi i nostri successori e colleghi da qui a due o tre anni a dire che non c'è più bisogno di una norma del genere perchè non c'è più bisogno di una particolare forma di sostegno, una forma di sostegno che, oltretutto, risponde nelle linee fondamentali alla direttiva n. 39 della legge delega sul codice di procedura penale.

È vero che si è detto che la direttiva n. 39 fa riferimento ai cosiddetti interessi diffusi, mentre qui non vi è motivo di parlare di interessi diffusi: non vorrei però che una legge tenesse conto di categorie di ordine dogmatico che sono quanto mai discusse e discutibili. Che cosa sia con esattezza l'interesse diffuso, come vada distinto da altre situazioni giuridico-soggettive che costituiscono oggetto di tutela nel nostro ordina-

mento è problema quanto mai oggetto di controversie e di punti di vista anche diametralmente opposti. E allora vogliamo veramente agganciare la soluzione all'una piuttosto che all'altra teorica sull'interesse diffuso? Onorevoli colleghi, qui occorre — e mi avvio rapidissimamente alla fine — abbandonare (chi vi parla fa professione di insegnante di diritto) un tabù che tante volte ci perseguita ed è quello che esistano concetti giuridici ai quali la legge deve adattarsi. È proprio il contrario di quanto ragionevolmente e razionalmente deve avvenire: si tratta di quel peccato di metodo della inversione che è stato in dottrina condannato già da una quarantina d'anni ma che nell'opinione dei più continua ad avere ancora corso. È tutto il contrario: è la normativa, sono le leggi che vengono a fondare i concetti giuridici, e la dottrina e i concetti giuridici si debbono, di volta in volta, aggiustare, adattare alla nuova normativa senza presumere che sia la normativa che debba seguire la vischiosità delle categorie giuridiche.

Ritorna ancora il detto di quel nostro vecchissimo, antico, illustre maestro che diceva: basta un rigo del legislatore per mandare al macero intere biblioteche di diritto. Probabilmente esagerava, però non si esagera quando si ricorda che proprio gli spunti innovativi più forti in tema giuridico vengono dai non giuristi: e per tutti rammenterò — e mi è particolarmente caro — Cesare Beccaria che, come tutti sapete, non era un professore di diritto penale ma era un professore di economia. Il fortunato libretto fu una parentesi felicissima in una vita che per tutto il resto fu dedicata a problemi economici e non a problemi di giustizia.

Ma detto questo — e qui sono veramente lieto di aver trovato una parola di conforto nella presa di posizione del presidente Vassalli — quello che mi sembra oltretutto da doversi tenere in particolare considerazione è che oggi la giurisprudenza è quanto mai incerta o oscillante nell'ammissione o meno, in un procedimento, di associazioni o movimenti i quali abbiano tra i loro scopi la tutela di quegli interessi che si assumono essere stati offesi dall'illecito di cui si discute. E allora ecco che una norma che presenta

un contenuto di precisazione, di chiarificazione è quanto mai importante, limitando le partecipazioni a uno solo movimento, esigendo il consenso, affermando che il consenso può essere ritrattato e che in questo caso viene meno la partecipazione e così via dicendo.

Non voglio fare la polemica, ma quando si dice che sarebbe meglio un controllo fuori del giudizio, fuori del processo, direi proprio che a questo gioco non ci sto. Il controllo al di fuori del processo o al di fuori del giudizio, soprattutto quando si tratta di un processo che si va man mano facendo — perché altro e diverso discorso è il commento anche violentemente critico ad una sentenza — dico subito che è quello che mi piace di meno. È il processo della folla, è quello che si conclude dicendo: lasciate Barabba e portate sul Calvario un'altra persona.

Quindi che il controllo ci sia, ma che sia un controllo disciplinato, legittimato e specificato nelle sue condizioni per quanto riguarda le associazioni che hanno titolo di legittimazione sostanziale e che si muovono — questo è molto importante — all'interno del processo.

C'è il problema della querela e, in modo particolare, della querela per quanto concerne i rapporti coniugali: sulla procedibilità d'ufficio per questi reati, la cui gravità è stata sempre riconosciuta — procedibilità in linea generale — ritengo che non ci siano particolari questioni. Tutti ci rendiamo conto del fatto che la procedibilità a querela viene a rappresentare una remora estremamente forte ed estremamente incidente sulla punibilità di fatti che, per loro contenuto intrinseco, si presentano molto gravi, tanto è vero che già nel sistema oggi vigente la querela, una volta presentata, è eccezionalmente irrettabile.

C'è però il problema dei rapporti all'interno della coppia e un emendamento del Gruppo della Democrazia cristiana prevede che per il delitto previsto dall'articolo 609-bis (articolo 2 del disegno di legge) si proceda a querela della persona offesa, salva naturalmente la procedibilità d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, norma che non va ripetuta

ta se dovesse valere la tesi della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi qui contemplate; se, invece, si fa un'eccezione per quanto concerne i rapporti di coppia, evidentemente deve essere specificato questo punto di particolare importanza.

Ho parlato di gravità e non esiterei a dire di eccezionale gravità dei fatti così posti in essere. A fronte di questi, però, si pone la necessità di valutarli in un contesto concreto che mi sembra rappresentato dall'unità della famiglia e dall'unità del gruppo.

Si dice: ma non è forse un mito e soprattutto noi non parliamo di un qualche cosa che è già *in re ipsa*, annichilito, distrutto e questo lo dimostra proprio il fatto della verifica dell'illecito? Sì, ma nel caso dell'illecito che sia un singolo atto dovuto a un momento di frustrazione, di stanchezza, di euforia dovuta a cause quanto mai diverse, vogliamo veramente ritenere che questo unico atto, che non rappresenta uno stile di vita, che non rappresenta un modo di essere del colpevole e dei modi con cui egli intrattiene i rapporti con la propria compagna o viceversa, sia tale da avere già distrutto, minato, l'unità della famiglia? Direi che a questo proposito il potere dispositivo, al di fuori di ogni terzo, che poi potrebbe intervenire con la facoltà di denuncia, sembra veramente indispensabile.

Altro e diverso discorso quando dal singolo atto passiamo a una ripetizione, a una pluralità di atti, perchè qui noi ci troveremo di fronte al delitto di maltrattamenti in famiglia e, semmai, sarà il caso di temperare questa norma con quella che dovrebbe avere ad oggetto la ripetitività di un certo comportamento rappresentativo di uno stile di vita. Ripeto: la procedibilità a querela per il singolo episodio di violenza sessuale compiuto ai danni del coniuge mi pare rispondente a ragioni di umanità, di razionalità che non frappongono alcuna contraddizione con quello che è lo schema, la struttura, l'organizzazione del disegno di legge che, onorevoli colleghi, mi auguro che questa Assemblea abbia al più presto a votare. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissione permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (1737) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» (1768) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Commissioni permanenti riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 9^a (Agricoltura):

«Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario» (1699) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni*).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CASSOLA ed altri. — «Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determi-

nate attività industriali» (1812), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

ROSSI ARIDE, *segretario*:

CASSOLA, FABBRI, BUFFONI, SPANO Ottavio, SELLITTI, MURATORE, ORCIARI, NOCI, BOZZELLO VEROLE, CASTIGLIONE, NOVELLINI, MARINUCCI MARIANI. — Il Senato,

considerato:

che l'incidente al reattore nucleare sovietico di Chernobyl ha posto in evidenza un complesso di fattori di natura politica e tecnica che impongono una seria riflessione sugli indirizzi di politica energetica del nostro paese;

che il Senato aveva già sottolineato, nel corso del dibattito parlamentare sul PEN, la centralità dei problemi della sicurezza, della protezione dell'ambiente e della salute delle popolazioni, sollecitando a questo proposito una iniziativa legislativa e facendosi promotore di precise proposte in questa direzione;

che i recenti provvedimenti presi dal Governo con la presentazione del disegno di legge sul controllo dei grandi rischi industriali e la separazione delle funzioni di controllo da quelle di ricerca e promozione industriale nel settore nucleare vanno nella direzione perseguita e sollecitata nel dibattito avviato nella Commissione industria;

che la stessa proposta di convocazione di una conferenza nazionale sull'energia corrisponde in parte alla necessità di una maggiore informazione e di una approfondita riflessione sull'argomento;

che rimangono, peraltro, alcuni importanti argomenti che debbono essere approfonditi dal dibattito e tra essi preminenti appaiono le implicazioni di carattere internazionale;

che il dibattito sulla politica energetica nel nostro paese ha sempre sottolineato la

«debolezza» del nostro sistema energetico, dipendente per l'80 per cento dalle fonti primarie di importazione e in particolare dal petrolio;

che questo fatto ha creato per il nostro paese, nel quadro dell'interdipendenza del sistema energetico mondiale, una condizione di particolare sensibilità e vulnerabilità rispetto ai fattori esterni;

che i tentativi di politica energetica seguiti alla crisi petrolifera del 1973 e del 1979 si sono tutti indirizzati all'obiettivo di riduzione di questi fattori limitanti, individuando nella diversificazione delle fonti, ivi compreso lo sviluppo del nucleare, uno degli elementi portanti;

che, pur mantenendosi valide in linea generale queste analisi, l'incidente di Chernobyl ha, tra le altre cose, evidenziato che l'interdipendenza delle politiche energetiche dei vari paesi si estende ai problemi della sicurezza nucleare ed ha sottolineato che la gestione delle emergenze e le conseguenze internazionali di un incidente nucleare non sono adeguatamente regolate mentre le agenzie internazionali che agiscono sulla base dei trattati esistenti hanno scarsi poteri di intervento,

impegna il Governo affinché, oltre che a livello nazionale, prenda iniziative a livello internazionale tese ai seguenti scopi:

adozione di *standards* di sicurezza rinnovati;

controlli sulla applicazione delle nuove norme e ispezioni internazionali;

integrazione di una rete di allarme e di controllo della radioattività ambientale;

rafforzamento delle agenzie e dei centri internazionali che svolgono attività di ricerca in materia di radioprotezione.

Quanto ai problemi sollevati sul piano nazionale dall'incidente in se stesso, dalla gestione dell'emergenza e dalla riflessione sul dopo Chernobyl, il Senato ritiene che si debba procedere:

all'urgente accertamento delle condizioni di sicurezza della centrale di Latina, con l'adozione dei provvedimenti necessari, non esclusa la chiusura;

alla verifica e all'approfondimento delle condizioni e dei criteri di sicurezza delle

altre centrali operanti e di quelle previste dal PEN;

all'adeguamento dei piani di emergenza;
alla verifica della partecipazione italiana al programma europeo sui reattori veloci;

all'incremento delle attività di ricerca, studio e sviluppo delle tecnologie relative alla soluzione del problema delle scorie radioattive.

(1-00097)

LOPRIENO, MILANI Eliseo, CAVAZZUTI, PASQUINO, RIVA Massimo, ONGARO BASAGLIA, RUSSO, PINGITORE, ALBERTI. —

Il Senato,

considerato che il disastro di Chernobyl ha evidenziato la straordinaria rilevanza che ha acquistato il rapporto tra conoscenze scientifiche e scelte politiche, anche in relazione all'informazione diffusa nell'opinione pubblica circa i problemi della radioprotezione;

rilevato che, per la definizione delle normative nazionali in materia di radioprotezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni, si utilizzano gli orientamenti della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP), i cui membri sono nominati dal Congresso Internazionale di Radiologia;

preso atto che esistono differenze significative per la valutazione di effetti sulla salute pubblica in riferimento ad alcuni tipi di rischio per la popolazione da parte delle radiazioni tra la suddetta Commissione e la comunità scientifica sia internazionale che nazionale;

considerato, altresì, che normalmente, in merito alla individuazione di rischi cancerogeno, mutageno e teratogeno posti per la popolazione italiana da parte di sostanze chimiche pericolose, l'amministrazione centrale e regionale delega la comunità scientifica competente in materia ad esprimere la propria valutazione, che precede così l'emanazione di una normativa specifica;

posto che tali procedimenti non permettono di seguire criteri omogenei nella identificazione e quantificazione dei rischi nè di

indicare criteri di sicurezza validi per tutti i tipi di rischio e per tutta la popolazione;

accertata la rilevanza che ha assunto attualmente per il paese tutta la problematica dei rischi derivanti dall'applicazione industriale dell'energia nucleare e dei rischi connessi con i rifiuti radioattivi tossici, ai fini della protezione della popolazione e della accettazione da parte di essa dei criteri fissati dalle diverse normative per la difesa dell'ambiente e della vita umana,

impegna il Governo a costituire in seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche una commissione di esperti nei diversi settori della biologia, medicina, chimica, ingegneria e geologia che:

1) valuti i criteri internazionali attualmente utilizzati per la definizione e la quantificazione dei rischi derivanti ai lavoratori e alle popolazioni dalla esposizione alle radiazioni, in conseguenza dell'impiego industriale dell'energia nucleare;

2) aggiorni questi criteri sulla base della ricerca scientifica sugli effetti sulla salute umana delle basse dosi di radiazioni;

3) assista il Governo ed il Parlamento nella emissione di norme tendenti a limitare al minimo possibile i rischi delle radiazioni nell'ambiente e nell'uomo;

4) definisca i criteri di protezione della salute della popolazione da agenti e da processi industriali che possano arrecare danni di qualsiasi tipo per la salute umana;

5) assista il Governo ed il Parlamento nel regolamentare la produzione, l'importazione, il trasporto, l'uso, lo smaltimento di sostanze capaci di effetti negativi nei riguardi della popolazione e dell'ambiente;

6) assista il Governo nel formulare criteri più rigidi per la difesa della popolazione e dell'ambiente da agenti tossici pericolosi e dalle radiazioni nelle opportune sedi internazionali, quali la Comunità Europea, l'OCSE, le Nazioni Unite;

7) indichi al Governo le necessarie ricerche scientifiche da svolgere per l'approfondimento delle conoscenze in quelle problematiche tecnologiche i cui conseguenti rischi per la popolazione e per l'ambiente non siano stati esattamente identificati e quantificati.

(1-00098)

PECCHIOLI, LOPRIENO, PIERALLI, MILANI Eliseo, MARGHERI, CHIAROMONTE, CAVAZZUTI, ALBERTI, ANDRIANI, BAIARDI, BERLINGUER, CONSOLI, DI CORATO, FELICETTI, IMBRIACO, PETRARA, POLLASTRELLI, POLLIDORO, URBANI, VOLPONI, PASQUINO, PINGITORE, GRECO, RIVA Massimo, LOTTI Maurizio. —

Il Senato,

ribadito il convincimento che l'incidente nella centrale di Chernobyl e altri incidenti preoccupanti avvenuti in altre parti del mondo costringono il mondo della scienza, dell'economia e della politica a riconsiderare i presupposti e le condizioni necessarie per l'uso e il controllo delle tecnologie nucleari e a verificare, alla luce delle nuove acquisizioni, le scelte strategiche, le convenienze economiche, le modalità e le procedure di attuazione del PEN;

sottolineata l'urgenza di adeguate iniziative del Governo, degli enti energetici e degli istituti di ricerca scientifica del nostro paese per contribuire alla costruzione di un sistema internazionale di informazione e di controllo sugli impianti nucleari fondato sulla collaborazione di tutti gli Stati, collaborazione che deve essere per il nostro paese un obiettivo da proporre e sostenere nella Comunità Europea;

confermati gli impegni già assunti per realizzare una nuova organizzazione della sicurezza con la creazione dell'ente alti rischi per il controllo degli impianti energetici e industriali; con la definizione dei siti e delle procedure per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; con la revisione degli *standards* di sicurezza anche sulla base delle direttive della CEE; con la definizione delle procedure e dei comportamenti da adottare di fronte all'emergenza nucleare; con la garanzia della partecipazione delle regioni e degli enti locali a tali procedure; con la definizione dei criteri e degli obiettivi per il risanamento e il controllo dell'ambiente; con lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione impiantistica sia per l'uso più razionale di tutte le fonti energetiche che per il risparmio,

impegna il Governo:

1) a convocare entro il mese di ottobre una conferenza nazionale sulla sicurezza e la politica energetica che veda, sin dalla fase della preparazione, la partecipazione del Parlamento, delle rappresentanze delle regioni e degli enti locali, della comunità scientifica nazionale e internazionale, degli enti energetici e degli istituti di ricerca, delle forze politiche, sociali e culturali;

2) a sospendere fino alle decisioni conseguenti della conferenza la localizzazione di nuove centrali nucleari e i lavori preparatori sul territorio di Trino;

3) ad avviare e concludere entro 15 giorni le procedure e i confronti necessari per accelerare lo smantellamento della centrale di Latina;

4) a garantire, verificandole anche con le regioni e con gli enti locali interessati, le condizioni di massima sicurezza per il funzionamento delle centrali e degli impianti in esercizio;

5) a garantire, altresì, che nella costruzione della centrale di Montalto siano rispettate tutte le norme tecniche e le condizioni di sicurezza e a verificare il progetto alla luce degli incidenti verificatisi in numerose centrali nucleari;

6) a rivedere i programmi dell'ENEA e degli altri istituti di ricerca, anche riconsiderando le prospettive dei progetti per i reattori veloci;

7) a predisporre tutti gli studi e le ricerche necessari per una verifica della strategia del paese in campo energetico.

(1-00099)

Mozioni, ritiro

ROSSI ARIDE, *segretario*, su invito del Presidente dà annuncio del ritiro, da parte dei presentatori, delle seguenti mozioni:

1-00085, dei senatori Pecchioli ed altri;

1-00093, dei senatori Loprieno ed altri.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 10 giugno 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione di mozioni e svolgimento di in-

terpellanze e interrogazioni su effetti e conseguenze dell'incidente di Chernobyl.

La seduta è tolta (ore 12).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari